SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 160

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 12 ottobre 2004, n. **ACIU.2004.508.**

Vitivinicolo - Dichiarazioni 2004/2005: Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino.

CIRCOLARE 11 ottobre 2004, n. **34.**

Modalità per il pagamento degli aiuti e per l'acquisto dell'alcool comunitario proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione - Regolamento CE n. 1623/00, articolo 27, campagna 2004/2005.

04A10342 - 04A10343

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2004.

Differimento del termine per la comunicazione dall'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzione, per avvalersi della disciplina in tema di «consolidato nazionale».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto, in particolare, l'articolo 119, comma 1, lettera *d)*, del predetto testo unico, il quale, in materia di consolidato nazionale, prevede che l'efficacia dell'opzione per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, esercitata dai soggetti di cui all'articolo 117 dello stesso testo unico, è subordinata al verificarsi della condizione che l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione, da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante, sia comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera *l)* del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in base al quale, per il primo periodo d'imposta per il quale hanno effetto le disposizioni in materia di tassazione di gruppo di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II del citato testo unico, l'acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto dall'ente o società controllante è effettuato assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate;

Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenuto conto, tra l'altro, delle esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti e dei responsabili d'imposta, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto legislativo;

Visto il proprio decreto 10 giugno 2004 concernente il differimento del termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzione, per avvalersi della disciplina in tema di consolidato nazionale;

Considerato che permane l'esigenza di riconoscere ai contribuenti, in relazione al primo esercizio di applicazione della nuova disciplina in materia di consolidato nazionale, un più ampio termine per effettuare all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1.

1. Per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di consolidato nazionale, per le quali i termini scadono entro il 31 dicembre 2004, sono effettuate entro la medesima data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

04A10700

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 2004.

Corso legale, contingente e modalità di cessione del dittico di monete d'argento da € 5 ed € 10 celebrative di Giacomo Puccini.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il comma 5 dell'articolo 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2003 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2004 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale n. 3703 del 21 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «100° anniversario della prima rappresentazione dell'opera lirica Madama Butterfly»;

Visto il decreto ministeriale n. 3697 del 21 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, concernente l'emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative dell'«80° anniversario della morte di Giacomo Puccini»;

Ritenuta l'opportunità di cedere le suddette monete confezionate in dittico;

Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete;

Decreta:

Articolo 1.

Le monete d'argento da € 5 ed € 10, aventi le caratteristiche di cui ai decreti ministeriali n. 3703 e n. 3697, indicati nelle premesse, hanno corso legale dal 29 novembre 2004.

Articolo 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'articolo 1, è determinato in € 630.000,00 pari a n. 42.000 dittici, di cui n. 30.000 nella versione fior di conio e n. 12.000 nella versione proof.

Articolo 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il dittico, entro il 31 maggio 2005, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di 50 dittici per la versione fior di conio e di 10 dittici per la versione proof;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

mediante collegamento Internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a € 500,00 e con consegna solo sul territorio italiano;

con versamento anticipato, da effettuarsi solo dopo la conferma d'ordine rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. previa verifica della disponibilità delle monete, mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca popolare di Sondrio - Roma - agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001100OX49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete nella versione fior di conio possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 dittici per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 1.000 unità, con opzione per altri 2.000 dittici.

Le monete nella versione proof possono essere cedute per un quantitativo massimo di 750 dittici per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unità, con opzione per ulteriori 750 dittici.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

Dittico di monete nella versione fior di conio

da 1	a 1.000	dittici	€ 50,00
da 1.001	a 2.000	dittici	€ 49,00

Dittico di monete nella versione proof

da 1	a 500	dittici	€ 70,00
da 500	a 750	dittici	€ 68,60

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Articolo 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di dittici richiesti, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

p. *il direttore generale:* CARPENTIERI

04A10698

DECRETO 18 ottobre 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Isernia, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenza n. 6212/02 in data 8 maggio-8 luglio 2002, il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla Società «Bingo Play s.r.l.» (plico n. 423 - provincia di Isernia) ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, poiché «è di tutta evidenza la circostanza secondo la quale la commissione ha operato in maniera alquanto confusa e contraddittoria rispetto a ciò che è stabilito nei punti 13 e 15 del bando di gara, in quanto o il progetto è ammissibile, e quindi va valutato per la qualità e le caratteristiche tecniche, come stabilisce il punto 15, oppure non è ammissibile perché difforme dalla lettera H del punto 13 ed, allora, non è possibile valutare solo le voci che non richiedono la valutazione qualitativa del progetto, come è avvenuto nel caso di specie, perché in tal caso il bando non prevede alcuna valutazione parziale, bensì la semplice esclusione dalla gara.

Ne consegue, pertanto, che la valutazione compiuta dalla commissione non risulta essere la corretta e logica applicazione dei criteri individuati nell'allegato 1 del bando di gara, dove sono riportati in maniera particolareggiata i punteggi attribuibili per ogni caratteristica tecnica dell'offerta del servizio connesso all'espletamento, del gioco del Bingo.

Ciò induce il collegio a ritenere fondata, oltre che assorbente e prevalente, il motivo di doglianza secondo il quale la commissione non avrebbe esplicitato una motivazione del tutto sufficiente, in relazione al contenuto del bando di gara, a giustificare la mancata assegnazione di determinati punteggi per alcune voci relative alle aree A e C dell'allegato 1 al bando di gara medesimo.»;

Atteso che, in ottemperanza alla richiamata pronuncia giurisdizionale n. 6212/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società ricorrente, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della società **«Bingo Play s.r.l.»** (plico n. 423) il punteggio complessivo pari a **32 punti**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 6212/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Isernia in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Articolo 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Isernia, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: Molise; provincia: Isernia

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**702**	**Grand Hotel Europa S.r.l.**	**Isernia**	**37**
2	423	Bingo Play S.r.l.	Isernia	32

2. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

3. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 18 ottobre 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A10434

DECRETO 18 ottobre 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Pavia, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenza n. 8277/02 in data 15 maggio-28 settembre 2002, il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla società «P.F.P. S.a.s.» (plico n. 529 - provincia di Pavia) ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, poiché «considerate, in particolare, le impugnate annotazioni di scheda (il cui testo è il seguente: "per quanto riguarda le valutazioni di cui al punto A 7, il progetto presenta una chiara esplicitazione della struttura del sistema informativo"), le quali si limitano a dare conto dell'attribuzione di due punti per gli "ulteriori elementi" della voce A 7 della "scheda valorizzazioni", e omettono invece del tutto di dar conto della mancata attribuzione di punti (idest: dell'attribuzione di punti zero) a ben sei elementi "ordinari" del progetto, oltre che ai due "elementi ulteriori" B 7 e C 6 (dei quali elementi "ordinari", peraltro, ben quattro sono stati invece apprezzati con punteggio nella relazione depositata dalla P.A. in esito al provvedimento presidenziale istruttorio n. 550/2001): e ritenuto che per questo le suddette annotazioni di scheda presentino il denunciato vizio di carenza di motivazione»;

Atteso che, in ottemperanza alla richiamata pronuncia giurisdizionale n. 8277/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società ricorrente, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della società **«P.F.P. S.r.l.»** (plico n. 529) il punteggio complessivo pari a **trentacinque punti**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 8277/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Pavia in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Articolo 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Pavia, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: Lombardia; provincia: Pavia

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**239**	**Play Service S.r.l.**	**Pavia**	**47**
2	**954**	**Showtime S.r.l.**	**Mortara**	**42**
3	**955**	**Showtime S.r.l.**	**San Martino Siccomario**	**41**
4	**148**	**Gestioni Marconi S.r.l.**	**Vigevano**	**40**
5	1271	Formula B S.r.l.	Garlasco	38
6	801	Fapa S.r.l.	Pavia	37
7	1203	Bingo Voghera di Marcotti Matteo & C. S.n.c.	Voghera	37
8	529	P.F.P. S.a.s.	Voghera	35
9	23	Tiger Bingo S.r.l.	Salice Terme	33
10	381	Playhouse S.r.l.	Salice Terme	29
11	175	Fortuna S.r.l.	San Martino Siccomario	26

2. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

3. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 18 ottobre 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A10435

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Italia elettronica», in Carrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto l'articolo 2545-*octiesdecies,* comma 2, del codice civile, come riformulato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative poste in liquidazione, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il proprio decreto del 2 agosto 2004, con cui si disponeva la cancellazione dal registro delle imprese di Massa Carrara, ai sensi dell'articolo 2545 su richiamato, della cooperativa in calce indicata;

Considerato che non è intervenuta, nei termini di legge, alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio, e di cui al decreto del 2 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004;

Decreta:

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, articolo 2, è sciolta, senza nomina di liquidatore, la seguente società cooperativa:

Società cooperativa di produzione e lavoro «Italia elettronica», con sede in Carrara (Massa), viale XX Settembre n. 114, costituita il 27 febbraio 1992, per rogito notaio Gianaroli Giorgio, società n. 8338/92, del tribunale di Massa Carrara, B.U.S.C. n. 770/257977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Carrara, 2 agosto 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A10432

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edil 78 - Società cooperativa di produzione e lavoro fra lavoratori dell'edilizia e affini a r.l.», in Alatri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Edil 78 - Società cooperativa di produzione e lavoro fra lavoratori dell'edilizia e affini a r.l.» non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Considerato che non è pervenuta opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento di scioglimento entro il termine indicato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990;

Decreta:

La società cooperativa «Edil 78 - Società cooperativa di produzione e lavoro fra lavoratori dell'edilizia e affini a r.l.», con sede in Alatri, costituita a rogito notaio dott. Leonello Anderlini in data 23 ottobre 1978, repertorio n. 6222, registro imprese n. 2546 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 788/163007, è sciolta ai sensi dell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A10501

DECRETO 11 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Italia a r.l.», in Gravina in Puglia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di mancata revisione del 3 settembre 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Italia a r.l.», con sede in Gravina in Puglia, posizione n. 1321, costituita per rogito del notaio Giuseppe Di Giesi in data 18 settembre 1946, repertorio n. 319, R.E.A. n. 57859, registro società n. 2863, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 11 ottobre 2004

Il dirigente: BALDI

04A10478

DECRETO 12 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia artistica a r.l.», in Sansepolcro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AREZZO

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies*, comma 1 del codice civile, così come integrato dall'articolo 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale nei termini prescritti siano sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente per

oggetto la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici dei suddetti Ministeri per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 recante disposizioni in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale sono state decentrate alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia artistica a r.l.», con sede sociale in Sansepolcro, P.p. 824, P.n. 127810, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, comma 1.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 12 ottobre 2004

Il direttore provinciale: FEDELE

04A10499

DECRETO 13 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa a r.l. Copland Service», in Bondeno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 2544 ora 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale è stato demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota della direzione provinciale del lavoro di Ferrara, protocollo n. 5023 del 27 marzo 2003 con cui si richiedeva al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione V, l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex articolo 2543 del codice civile nei confronti della «Piccola società cooperativa Copland Service a r.l.», con sede in Bondeno, via Cimarosa n. 107, frazione Scortichino;

Vista la nota protocollo n. 1577665 del 5 giugno 2003 con cui lo stesso Ministero comunicava alla direzione provinciale del lavoro di Ferrara che non si ritiene sussistano i presupposti per l'adozione del richiesto provvedimento di gestione commissariale;

Vista la successiva nota della direzione provinciale del lavoro di Ferrara, protocollo n. 22207 dell'11 dicembre 2003 con cui si richiedeva al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, l'attivazione della procedura di gestione commissariale ex articolo 2543 o in subordine quello dello scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore ex articolo 2544 del codice civile;

Preso atto che il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, con nota protocollo n. 1575424 del 18 marzo 2004 ha comunicato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003 e della circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Ritenuto pertanto di procedere allo scioglimento per atto d'autorità ex articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Tenuto conto che non è stato possibile notificare al legale rappresentante della società sig. Giorgeri Pier Alessandro l'avvio del relativo procedimento amministrativo in quanto la nota protocollo n. 9145 del 12 maggio 2004 inviata al domicilio del medesimo come comunicato dall'ufficio anagrafe del comune di Finale Emilia, è ritornata al mittente con l'indicazione «assente»;

Preso atto che il messo notificatore del comune di Finale Emilia ha notificato ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile copia dell'atto emesso dalla direzione provinciale del lavoro di Ferrara a carico del sig. Giorgeri Pier Alessandro, iscritto nei registri anagrafici del predetto comune in via Comunale Rovere n. 74, ma di fatto irreperibile, come da informazioni assunte e sopralluoghi effettuati in giorni e orari diversi;

Visto che l'istruttoria per lo scioglimento della «Piccola società cooperativa Copland Service a r.l.», con sede in Bondeno, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2004;

Preso atto che nei successivi trenta giorni non è pervenuto alla direzione provinciale di Ferrara nessuna opposizione all'emanazione del predetto provvedimento;

Visto il già richiamato decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento per atto d'autorità ex articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile della «Piccola società cooperativa a r.l. Copland Service», con sede in Bondeno,

via Cimarosa n. 107, frazione Scortichino, codice fiscale n. 01502750381, costituita in data 18 ottobre 2000 con atto o rogito del notaio dott. Claudio Bertelli.

Ferrara, 13 ottobre 2004

p. *il direttore provinciale:* DE ROGATIS

04A10500

DECRETO 13 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Centro la fonte» a r.l., in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex articolo 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex articolo 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'articolo 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'articolo 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Centro la fonte» a r.l., con sede in Milano, via Lattuada n. 6;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'articolo 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva - Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 1° giugno 2001 relativo alla società cooperativa «Centro la fonte» a r.l., con sede in Milano, via Lattuada n. 6, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora articolo 2544 del codice civile e dall'articolo 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione avvenuta il 21 marzo 1989);

Decreta:

La società cooperativa «Centro la fonte» a r.l., con sede legale in Milano, via Lattuada n. 6, costituita per rogito notaio dott. Lodovico Barassi di Milano in data 21 marzo 1989, rep. n. 43909, racc. n. 12423, B.U.S.C. n. 13698/242842, codice fiscale n. 09708480158, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'articolo 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 13 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10429

DECRETO 13 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Service 2000» a r.l., in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex articolo 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex articolo 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'articolo 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'articolo 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Service 2000» a r.l., con sede in Milano, via Valtellina n. 12;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'articolo 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva - Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 17 aprile 2001 relativo alla società cooperativa «Service 2000» a r.l., con sede in Milano, via Valtellina n. 12, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora articolo 2544 del codice civile e dall'articolo 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci negli ultimi cinque anni);

Decreta:

La società cooperativa «Service 2000» a r.l., con sede legale in Milano, via Valtellina n. 12, costituita per rogito notaio dott.ssa Teresa Palumbo di Rho in data 20 aprile 1999, repertorio n. 38880, racc. n. 4312, B.U.S.C. n. 16615, codice fiscale n. 12800460151, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'articolo 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 13 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10430

DECRETO 13 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «G.S.M. Gestione servizi multipli» a r.l., in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del

lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex articolo 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex articolo 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'articolo 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'articolo 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «G.S.M. Gestione servizi multipli» a r.l., con sede in Milano, via Presolana n. 8;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'articolo 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva - Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 8 febbraio 2001 relativo alla società cooperativa «G.S.M. Gestione servizi multipli» a r.l., con sede in Milano, via Presolana n. 8, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora articolo 2544 del codice civile e dall'articolo 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione);

Decreta:

La società cooperativa «G.S.M. Gestione servizi multipli» a r.l., con sede legale in Milano, via Presolana n. 8, costituita per rogito notaio dott. Francesco Saverio Russo di Sant'Angelo Lodigiano in data 19 novembre 1990, repertorio n. 80168, racc. n. 1916 - B.U.S.C. n. 14216/252712, codice fiscale n. 10248340159, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'articolo 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 13 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10431

DECRETO 14 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ortocoop» a r.l., in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha

decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato articolo 223-*septiesdecies.* In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1995 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 e constatato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria, lo scrivente avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, rinuncia al contributo notificato a suo tempo e a tutt'oggi non pagato dalla cooperativa in questione;

Decreta:

La società cooperativa «Ortocoop» a r.l., con sede in Francavilla Fontana, posizione n. 2162/252902, costituita per rogito notaio dott. Maria Tateo in data 7 maggio 1991, repertorio n. 2931, registro imprese n. 6539, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 14 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A10433

DECRETO 14 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Delia società cooperativa a r.l.», in Bova Marina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i DD.DD. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 2 ottobre 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha depositato alcun bilancio d'esercizio;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società «Cooperativa agricola Delia società cooperativa a r.l.», con sede in Bova Marina, costituita per rogito notaio dott.ssa Giuliana Onorato in data 21 novembre 1977, repertorio n. 2975, registro società n. 1/78, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 14 ottobre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A10476

DECRETO 14 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Garibaldi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Canolo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota n. 1576196 del 4 maggio 2004 del Ministero delle attività produttive, con la quale si dispone, ai sensi del decreto del Sottosegratario di Stato del 17 luglio 2003, lo scioglimento senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Cooperativa Garibaldi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Canolo costituita per rogito notaio dott.ssa Clara Fazio in data 4 agosto 1986 rep. 3670, registro società n. 1737, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 14 ottobre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A10476-*bis*

DECRETO 14 ottobre 2004.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il D.D. n. 16006/1 del 14 dicembre 1973 di costituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'articolo 410 del codice di procedura civile (legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni ed integrazioni);

Vista la nota in data 7 ottobre 2004 con la quale la sig.ra Mella Paola, componente supplente della Commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto;

Vista la nota del 7 ottobre 2004 con la quale la CGIL - Camera del lavoro di Rovigo ha designato, in seno alla predetta commissione, in sostituzione della rappresentante dimissionaria, la sig.ra Brajato Paola quale membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori, così,

Decreta:

1. La sig.ra Brajato Paola, nata a Rovigo il 24 dicembre 1982 è nominata componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione della sig.ra Mella Paola, dimissionaria.

Il presente decreto, a norma dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 340/2001, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 14 ottobre 2004

Il direttore provinciale reggente: DRAGO

04A10477

DECRETO 18 ottobre 2004.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, articolo 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'articolo 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Considerato che dagli atti dell'ufficio registro delle imprese, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna e dagli atti di questa direzione, relativi alle ispezioni ordinarie biennali, si rileva che gli enti cooperativi di cui al presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, delle società cooperative:

1) «Agricola Monte Meldola a r.l.», con sede in Imola (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Luciano Lippi Bruni in data 25 novembre 1961, repertorio n. 7, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 1132/72287, REA BO/156770;

2) «Ren Hotels - Società cooperativa Alta Valle del Reno a r.l. per quote», con sede in Porretta Terme (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Federico

Stame in data 11 gennaio 1977, repertorio n. 13371, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 2997/151289, codice fiscale n. 01166660371, REA BO/236269;

3) «Coop. Ed.Im. - Cooperativa edificatrice imolese a r.l.», con sede in Imola (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Carlo Fiorentini in data 22 novembre 1979, repertorio n. 10286/5002, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 3274/172555, codice fiscale n. 02124650371, REA BO/253676;

4) «Melbourne a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Arrigo Luca in data 12 aprile 1976, repertorio n. 29638, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 2936/145871, codice fiscale n. 01104750375, REA BO/231495;

5) «La Previdente - Società cooperativa edilizia a r.l. tra i pensionati statali», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Alberto Franchi in data 21 febbraio 1950, repertorio n. 13138, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 617/29973, REA BO87254;

6) «Cotan Consorzio tessile abbigliamento nazionale a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Antonio Stame in data 29 gennaio 1979, repertorio n. 91619, tribunale di Bologna, B.U.S.C. 3212/168498, codice fiscale n. 02045150378, REA BO/249362;

7) «Agricola a responsabilità limitata tra i soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani A.C.L.I. di San Matteo della Decima», con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Cesare Sassoli in data 30 giugno 1953, repertorio n. 28948/6971, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 294/42336, codice fiscale n. 80051170373.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorità di vigilanza, verrà informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Bologna, 18 ottobre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A10495

DECRETO 19 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Diamante società cooperativa a r.l.», in Finale Ligure.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile;

Visto l'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale in data 6 marzo 1996;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria;

Visto il parere di massima espresso dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuta la propria competenza per territorio e per materia;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire: «Diamante società cooperativa a r.l.», via Del Cigno n. 40 - Finale Ligure (Savona) B.U.S.C. n. 1062/266728, registro imprese n. 15450, partita I.V.A. n. 01041300094.

Savona, 19 ottobre 2004

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

04A10532

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.D.E.L. Cooperativa edile e lavori a r.l.», in Vicopisano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 maggio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Articolo 1.

La società cooperativa «C.E.D.E.L. Cooperativa edile e lavori a r.l.», con sede in Vicopisano, fraz. Uliveto Terme (Pisa), (codice fiscale n. 00345390504), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Luca Signorini, nato a Pontedera il 16 agosto 1961, residente in Vicopisano, loc. Lugnano, largo Libero Grassi n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Articolo 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10426

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Fiore soc. coop. a r.l.», in Porto Tolle, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 gennaio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta ammini-
strativa;

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Articolo 1.

La società «Cooperativa Fiore soc. coop. a r.l.», con sede in Porto Tolle (Rovigo), (codice fiscale n. 01177270293), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Piergiorgio Ghiotti, nato a Este (Padova) il 24 gennaio 1969, domiciliato in Badia Polesine (Rovigo) via Don Minzoni n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Articolo 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10427

DECRETO 11 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Pitagora società cooperativa a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 febbraio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Articolo 1.

La società «Pitagora società cooperativa a r.l.», con sede in Latina, (codice fiscale n. 01821930599) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Maria Rita Nardini, nata a Latina il 22 maggio 1950, ivi domiciliata in via Cialdini n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Articolo 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10428

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2004.

Quote delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori per l'anno 2005 da corrispondere al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 25/04).

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

Il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, riunitosi nella seduta del 26 ottobre 2004;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2005 per il funzionamento dei Comitati centrale e provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli Albi provinciali;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei Comitati centrale e provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla legge n. 454/1997;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 26 ottobre 2004 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 573.800;

Delibera:

Articolo 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2004, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2005 nella misura determinata ai sensi del successivo articolo 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 2004, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2004, sulla base di quanto indicato all'articolo 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'Albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2005.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'articolo 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Articolo 2.

La quota da versare per l'anno 2005 è stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo	€ 20,66
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in ralazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:	
a) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5	€ 5,16
b) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10	€ 10,33
c) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50	€ 25,82
d) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100	€ 103,29
e) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200	€ 258,23
f) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200	€ 516,46
3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:	
a) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	€ 5,16
b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	€ 7,75
c) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	€ 10,33

Articolo 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2005, deve essere fornita, nelle regioni a statuto ordinario, alle competenti amministrazioni provinciali, ovvero, nelle regioni a statuto speciale, ai competenti Comitati provinciali per l'Albo entro il 30 gennaio 2005.

Roma, 26 ottobre 2004

Il presidente: DE LIPSIS

04A10699

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'articolo 2, comma 1-*quater* che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'articolo 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: venti impetuosi del 16 aprile 2004 nella provincia di Reggio Calabria;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Calabria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Reggio Calabria: venti impetuosi del 16 aprile 2004, provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3, nei territori dei comuni di Molochio e Oppido Mamertina.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A10329

DECRETO 14 ottobre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'articolo 2, comma 1-*quater* che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1º aprile 2004 al 10 giugno 2004 nella provincia di Bari; piogge persistenti dal 1º marzo 2004 al 6 giugno 2004 nella provincia di Brindisi;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Bari:

piogge persistenti dal 1º aprile 2004 al 10 giugno 2004 - provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Bitonto, Casamassima, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Grumo Appula, Locorotondo, Monopoli, Noci, Putignano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Turi;

Brindisi:

piogge persistenti dal 1º marzo 2004 al 6 giugno 2004 - provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio del comune di Latiano.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C (2003) 4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A10330

DECRETO 14 ottobre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, nei territori danneggiati e la individuazione delle provvidenze concedibili sulla base delle specifiche richieste delle regioni e province autonome;

Visti il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, che modificano ed integrano alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'articolo 16 abroga la precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Viste le indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero del 28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli interventi di soccorso avviate anteriormente all'abrogazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, della precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: venti impetuosi del 16 aprile 2003 al 17 aprile 2004 nella provincia di Trapani;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Trapani: venti impetuosi del 16 aprile 2003 al 17 aprile 2004; provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nel territorio dei comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino, Trapani.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A10331

DECRETO 16 ottobre 2004.

Proroga della commercializzazione di talune varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992, con il quale le varietà indicate nel dispositivo sono state iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2004, con il quale le varietà medesime sono state cancellate dal suddetto registro per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la richiesta presentata dal responsabile della conservazione in purezza, intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alle varietà sopra citate;

Visto l'articolo 17-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, che per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, possa essere concesso un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 settembre 2004, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta del responsabile della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Decreta:

Articolo 1.

Le sementi appartenenti alle varietà sotto elencate, cancellate dal registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con decreto ministeriale 19 marzo 2004, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2006:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria o cocomero	002080	Tiger	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Lattuga	002092	Manor	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Lattuga	002093	Sarah	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Lattuga	002095	Tundra	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Melone	002100	Silver	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Peperone	002102	Satan	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	002104	Aspion	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	002255	Tess	Peotec Seeds S.r.l. - Parma

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10537

DECRETO 19 ottobre 2004.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Campania».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la «Disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini»;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001 recante modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti afferenti le denominazioni di origine controllate e controllate garantite e negli elenchi delle vigne per le indicazioni geografiche tipiche;

Vista la domanda presentata contestualmente della regione Campania e dalle organizzazioni di categoria regionali - Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori, Confagricoltura e Associazione enologi, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Campania»;

Visti il parere favorevole del «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» sulla predetta istanza e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica di che trattasi, formulati dal Comitato medesimo e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2004;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni, da parte degli interessati, relativi al parere e alla proposta sopraccitati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Campania» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal suddetto Comitato;

Decreta:

Articolo 1.

È riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Campania» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, di cui forma parte integrante, il relativo disciplinare di produzione.

Articolo 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2004, i vini a indicazione geografica tipica «Campania», sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le iscrizioni all'elenco delle vigne conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.

Articolo 3.

L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento, nell'ambito di una denominazione di origine controllata o controllata garantita, di una sottozona contraddistinta da un nome geografico per il quale possono determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

La decadenza di cui al precedente comma lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino ad esaurimento, delle giacenze dei vini interessati.

Articolo 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Articolo 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Campania» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CAMPANIA»

Articolo 1.

La indicazione geografica tipica «Campania», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti appresso indicati.

Articolo 2.

La indicazione geografica tipica «Campania» è riservata ai seguenti vini:

a) bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

b) rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello e liquoroso;

c) rosati, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello e liquoroso.

I vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania.

La indicazione geografica tipica «Campania» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Campania» comprende l'intero territorio amministrativo della regione Campania.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, per i vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianco, rosso e rosato, a tonnellate 14; con la specificazione del vitigno: a tonnellate 12 per i vini bianchi e tonnellate 11 per i vini rossi.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Campania» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% vol. per il bianco;

10,50% vol. per i rossi, rosati e tutte le tipologie con la specificazione del vitigno.

Nel caso di annate sfavorevoli, la regione Campania può autorizzare con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Articolo 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva, in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Articolo 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Campania», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Campania» Aglianico, Piedirosso, Primitivo e Sciascinoso 12% vol.;

«Campania» bianco, rosso, rosato, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato 11,5% vol.;

«Campania» Amabile 11,50% vol.;

«Campania» Frizzante 11,00% vol.;

«Campania» Novello 11,50% vol.;

«Campania» Passito 11,50%vol.

Articolo 7.

È consentito l'uso di indicazioni aggiuntive che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'articolo 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Campania» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica «Campania», abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

04A10425

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 ottobre 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa di euro 29.980.073,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'articolo 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che preve-

dono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 1° aprile 2003, 15 aprile 2003, 10 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 11 novembre 2003, 9 dicembre 2003, 9 marzo 2004, 27 aprile 2004, 11 maggio 2004, 8 giugno 2004 e 20 luglio 2004 di cui ai rispettivi resoconti sommari;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attività istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2003 concernente la conclusione del periodo di sospensione delle attività istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo 1.

1. I seguenti progetti di ricerca e/o formazione sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Articolo 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. La durata dei progetti potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Articolo 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, è determinato in via preliminare in euro 1.432.966,31 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004.

Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo, verrà determinato in via definitiva.

Articolo 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate complessivamente in euro 29.980.073,20 ripartita in euro 11.372.618,32 nella forma di contributo nella spesa, euro 17.174.488,57 nella forma di credito agevolato e euro 1.432.966,31 nella forma di contributo in conto interessi e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 7830

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 7830 del 08/08/2000 Comitato del 20/07/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovi approcci nutrizionali alla correzione di stati dismetabolici funzionali mediante impiego di polimeri vegetali chimicamente derivatizzati

Inizio: 01/02/2001

Durata Mesi: 60

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 08/08/2000

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Nuova Industria Biscotti Crich S.p.A.
ZENSON DI PIAVE (TV)

• Costo Totale ammesso Euro 4.832.512,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.421.064,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.411.448,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 2.421.064,00	€ 2.411.448,00	€ 4.832.512,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.421.064,00	€ 2.411.448,00	€ 4.832.512,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 7830

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.691.860,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	2.537.309,25

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 3436

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 3436 del 04/01/2001 Comitato del 27/04/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Analisi e sviluppo di un sistema di manipolazione coordinata ultraveloce mediante robot paralleli

  Inizio: 15/04/2001

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 04/01/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Sinteco S.p.A.
  LONGARONE (BL)

- Costo Totale ammesso Euro 1.609.796,15
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.039.627,74
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 570.168,41

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.039.627,74	€ 570.168,41	€ 1.609.796,15
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.039.627,74	€ 570.168,41	€ 1.609.796,15

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 3436

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	425.922,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.017.859,13

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 3739

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 3739 del 15/01/2001 Comitato del 27/04/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovi antitumorali a scheletro tassanico.

Inizio: 15/04/2001

Durata Mesi: 48

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/01/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

INDENA S.P.A.
MILANO (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 2.971.203,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.971.203,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 51.653,00	€ 0,00	€ 51.653,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 2.532.153,00	€ 0,00	€ 2.532.153,00
Extra UE	€ 387.397,00	€ 0,00	€ 387.397,00
Totale	€ 2.971.203,00	€ 0,00	€ 2.971.203,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 3739

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	599.405,89
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	2.223.236,95

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4417

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4417 del 07/02/2001 Comitato del 08/06/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Progettazione e sviluppo prototipale di una piattaforma tecnologica XML per l''evoluzione nel virtuale di sistemi economici, associativi, istituzionali e dei loro mezzi di comunicazione

Inizio: 01/10/2003

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 07/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

NUOVA ANTENNATRE S.P.A.
LEGNANO (MI)

MEDI@TRE SRL
Legnano (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 1.119.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 0,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.119.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 1.119.000,00	€ 1.119.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 1.119.000,00	€ 1.119.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4417

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	279.750,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	615.450,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Contratto di finanziamento in solido.

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4617

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4617 del 13/02/2001 Comitato del 09/03/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: nuovo e avanzato modello di progettazione di cavi elettrici resistenti al fuoco e all''incendio

Inizio: 01/01/2004

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 13/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CAVICEL SPA

Pioltello (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 1.919.910,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 894.760,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.025.150,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 894.760,00	€ 1.025.150,00	€ 1.919.910,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 894.760,00	€ 1.025.150,00	€ 1.919.910,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4617

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	665.449,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.004.693,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4689

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4689 del 15/02/2001 Comitato del 20/07/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Nuove fibre ottiche plastiche: cavi e sistemi

Inizio: 15/05/2001

Durata Mesi: 48

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

METALLURGICA BRESCIANA S.P.A.
PASSIRANO (BS)

Luceat S.p.A.
DELLO (BS)

• Costo Totale ammesso Euro 2.689.872,12

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.466.144,08
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.223.728,04

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.466.144,08	€ 1.223.728,04	€ 2.689.872,12
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.466.144,08	€ 1.223.728,04	€ 2.689.872,12

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4689

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	684.588,84
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.687.230,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla verifica dell'avvenuto, completo, versamento del previsto aumento di capitale sociale e del relativo sovrapprezzo azioni, già deliberati in data 18 aprile 2003 per un importo complessivo di k€ 1.165,50.
Contratto di finanziamento in solido.

Dec. - relativo al CTS del 11/05/2004

Ditta: Alcatel Italia S.p.A.
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4716

Titolo del progetto: Evoluzione degli apparati WDM verso layer ottico

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 18/05/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 16/05/2001

Costo ammesso Euro = 12.217.000,00= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 5.489.000,00=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 6.728.000,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	5.489.000,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	6.728.000,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =4.544.724,00=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =3.872.789,00=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4733

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4733 del 15/02/2001 Comitato del 27/04/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Sistemi avanzati di manipolazione, lavorazione e riconoscimento di componentistica per occhialeria, da integrare in un nuovo ciclo ad elevato livello di pianificazione predittiva

Inizio: 15/05/2001

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

LUXOTTICA SPA
AGORDO (BL)

• Costo Totale ammesso Euro 3.133.600,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.418.600,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.715.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.418.600,00	€ 1.715.000,00	€ 3.133.600,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.418.600,00	€ 1.715.000,00	€ 3.133.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4733

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	455.220,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	2.264.450,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 46/1992 Art. 5 • Protocollo N. 4821

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4821 del 19/02/2001 Comitato del 28/10/2003

• Progetto di Formazione

Titolo: FOR SIPA - Formazione Ricercatori SIPA.

Inizio: 01/11/2003

Durata Mesi: 14

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 19/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

S.I.P.A. S.P.A. - SOCIETA' INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE AUTOMAZIONE

VITTORIO VENETO (TV)

• Costo Totale ammesso Euro 808.700,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	0,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	808.700,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	808.700,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

Legge 46/1992 Art. 5 • Protocollo N. 4821

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	202.175,00
Credito Agevolato	fino a Euro	566.090,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 46/1992 Art. 5 • Protocollo N. 4822

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4822 del 19/02/2001 Comitato del 01/04/2003

• Progetto di Formazione

Titolo: FORI - Formazione Ricercatori IRCA

Inizio: 01/06/2001

Durata Mesi: 14

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 19/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

IRCA S.P.A. - INDUSTRIA RESISTENZE CORAZZATE E AFFINI

SAN VENDEMIANO (TV)

• Costo Totale ammesso Euro 535.049,35

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	0,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	535.049,35
Extra UE	€	0,00
Totale	€	535.049,35

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

Legge 46/1992 Art. 5 • Protocollo N. 4822

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	133.762,34
Credito Agevolato	fino a Euro	374.534,56

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4823

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4823 del 19/02/2001 Comitato del 10/06/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo prototipale di un nuovo impianto modulare per la produzione di contenitori plastici ad uso alimentare

Inizio: 15/05/2001

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 19/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Infia S.R.L.

BERTINORO (FC)

• Costo Totale ammesso Euro 2.076.160,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 0,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.076.160,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 2.076.160,00	€ 2.076.160,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 2.076.160,00	€ 2.076.160,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4823

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	415.232,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.245.696,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4824

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4824 del 19/02/2001 Comitato del 11/11/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Definizione di un processo industriale innovativo per la produzione di carta di medio-alta qualità utilizzando come materia prima carta da macero non selezionate

Inizio: 03/03/2003

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 19/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Cartiere Etruria S.R.L.

LUCCA (LU)

• Costo Totale ammesso Euro 1.777.120,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 952.340,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 824.780,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 952.340,00	€ 824.780,00	€ 1.777.120,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 952.340,00	€ 824.780,00	€ 1.777.120,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4824

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	628.370,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	936.177,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata all'apporto da parte dei soci, di mezzi freschi, per un importo non inferiore a k€ 250, sotto forma di aumento del capitale sociale ovvero di finanziamento infruttifero, con l'impegno degli stessi in quest'ultimo caso a non richiederne il rimborso prima del completamento del presente progetto. Inoltre di concedere la complesiva agevolazione del 25%. '

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4976

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4976 del 22/02/2001 Comitato del 15/04/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Ricerca e sviluppo di laboratorio per acquisire le conoscenze necessarie alla messa a punto di un processo per produrre glutatione (GSH) mediante fermentazione di ceppi selezionati di lievito, a sua validazione in impianto pilota.

Inizio: 01/06/2001

Durata Mesi: 32

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 22/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

GNOSIS SPA

Desio (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.024.650,49
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	792.761,34
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	231.889,15

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 792.761,34	€ 231.889,15	€ 1.024.650,49
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 792.761,34	€ 231.889,15	€ 1.024.650,49

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4976

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	386.671,28
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	551.963,30

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4978

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4978 del 22/02/2001 Comitato del 01/04/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Studio e sviluppo di nuovi mix (impasti) di materiali (ceramici+polimeri), da caratterizzare e sperimentare su prototipi di manuifatti (sanitari da bagno) competitivi sul piano della qualità e del prezzzo con i prodotti tradizionali a base ceramica

Inizio: 04/06/2001

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 22/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Ceramica Globo S.R.L.

CASTEL SANT'ELIA (VT)

• Costo Totale ammesso Euro 648.463,28

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 304.141,47

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 344.321,81

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 304.141,47	€ 344.321,81	€ 648.463,28
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 304.141,47	€ 344.321,81	€ 648.463,28

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4978

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	192.529,97
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	371.861,88

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4980

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4980 del 22/02/2001 Comitato del 09/12/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Studio del processo di realizzazione di componenti microfusi ottenuti in materiale composito a matrice di alluminio ad elevate prestazioni per applicazioni meccaniche.

Inizio: 01/05/2003

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 22/02/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

MICROCAST
MORTARA (PV)

- Costo Totale ammesso Euro 1.933.710,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 462.120,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.471.590,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 462.120,00	€ 1.471.590,00	€ 1.933.710,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 462.120,00	€ 1.471.590,00	€ 1.933.710,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4980

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	626.325,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	989.961,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 5000

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5000 del 22/02/2001 Comitato del 20/07/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di un nuovo impianto per la produzione, mediante processo continuo di estrusione, condizionamento termico e termoformatura, di manufatti in materiale plastico

Inizio: 01/06/2001

Durata Mesi: 29

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 22/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

AMUT S.P.A.

Novara (NO)

• Costo Totale ammesso Euro 1.125.680,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 0,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.125.680,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 1.125.680,00	€ 1.125.680,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 1.125.680,00	€ 1.125.680,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 5000

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	112.568,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	787.976,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A10474

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 2 settembre 2004.

Valutazione dell'accordo regionale ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 dell'8 luglio 1998, sottoscritto in data 16 aprile 2004 da Federfarma Campania e regione Campania, relativo al settore dell'erogazione dei farmaci. (Deliberazione n. 04/499).

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 18081, su proposta del commissario avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore,

Premesso

1. Che in data 23 gennaio 2004 la regione Campania ha inviato alla Commissione delibera di giunta regionale del 19 dicembre 2003, n. 3731, avente per oggetto «decreto del Presidente della Repubblica n. 371 dell'8 - luglio 1998, articolo 16, Accordo regionale - Elenco di medicinali di fascia A da erogare in caso di sciopero delle farmacie convenzionate», pubblicata sul BURC n. 3 del 19 gennaio 2004, con quale la giunta regionale della Campania recepiva l'accordo raggiunto dall'assessorato alla sanità con Federfarma Campania ai fini della valutazione di idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)* della legge 146/1990 e successive modifiche.

2. Che, prima di esprimere le proprie valutazioni, la Commissione ha ritenuto necessario approfondire in contraddittorio con le parti le problematiche sollevate dall'accordo regionale raggiunto e, pertanto, ha convocato i rappresentanti della Regione Campania e di Federfarma regionale campana in audizione per il giorno 27 febbraio 2004.

3. Che nel corso dell'audizione del 27 febbraio 2004 la Commissione: *a)* ha chiesto chiarimenti sull'esatta portata delle intese raggiunte; *b)* ha segnalato che oggetto della propria valutazione avrebbe potuto essere solo il testo di un accordo e non di un provvedimento della giunta regionale campana; *c)* ha sottolineato l'opportunità che l'accordo raggiunto venisse integrato attraverso l'espressa indicazione di termini di preavviso e durata delle astensioni, di intervalli minimi da osservarsi tra un'astensione e l'altra, e di periodi di «franchigia»; *d)* ha chiesto, infine, che venisse valutato il problema dell'eventuale coincidenza tra astensione dei farmacisti privati e astensione delle farmacie pubbliche.

4. Che le parti convenute in audizione hanno chiarito che i farmaci contenenti i principi attivi indicati nella deliberazione della giunta regionale sarebbero stati erogati sempre e comunque gratuitamente agli assistiti, e hanno assicurato che avrebbero tenute presenti le indicazioni della Commissione.

5. Che in data 17 maggio 2004 la regione Campania ha trasmesso l'atto integrativo dell'accordo, raggiunto dall'Assessorato alla sanità con Federfarma regionale Campania in data 16 aprile 2004.

Considerato

1. Che ai sensi dell'articolo 2-*bis* della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, le astensioni collettive dalle prestazioni, ai fini di protesta o rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. della legge medesima, debbono essere esercitate nel rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo 1.

2. Che, ai sensi degli articoli 2, comma 2, della legge n. 83/2000 e 2-*bis* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la Commissione, nella seduta del 17 dicembre 2003 con delibera n. 03/169 ha

adottato la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2-*bis*, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 per la categoria professionale dei farmacisti privati.

3. Che all'articolo 1, comma 3, della predetta regolamentazione si è stabilito che le disposizioni della stessa operano unicamente «in assenza di un accordo tra regioni, ASL, farmacie private, valutato idoneo dalla Commissione, ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000».

4. Che, pertanto, l'accordo regionale in valutazione deve intendersi sostitutivo, quanto al territorio della regione Campania, delle disposizioni contenute nella predetta regolamentazione provvisoria.

Considerato altresì

1. Che l'accordo del 16 aprile 2004 per la regione Campania appare migliorativo rispetto alle previsioni della regolamentazione provvisoria quanto agli interessi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale;

2. che, difatti, quanto alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di astensione ai fini della tutela della salute dei cittadini, l'accordo prevede che i farmaci contenenti i principi attivi ivi espressamente indicati debbano essere sempre e comunque erogati gratuitamente ai cittadini aventi diritto, indipendentemente da eventuali inadempimenti della regione nel rimborso degli stessi, e dunque anche in caso di astensione realizzata nella forma di richiesta diretta del pagamento, seppur in confezioni limitate;

3. Che, inoltre, recependo le indicazioni della Commissione, l'accordo ha previsto:

a) congrui termini di preavviso e di durata delle astensioni;

b) un intervallo minimo da osservarsi tra l'effettuazione di un'astensione e la proclamazione della successiva;

c) i periodi nei quali resta esclusa la possibilità dell'astensione, ivi compresa la coincidenza con l'astensione delle farmacie pubbliche;

Considerato infine

1. Che l'accordo risulta sottoscritto dalla regione Campania e da Federfarma regionale campana, quest'ultima costituente l'associazione di categoria più significativa del settore;

2. Che l'accordo è stato inviato da questa Commissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ex-legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di raccoglierne l'eventuale parere ai sensi dell'articolo 13, lettera *a),* legge 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e che le associazioni Unione nazionale consumatori e ADOC hanno fatto pervenire il proprio parere positivo rispettivamente in data 9 giugno e 10 giugno 2004;

Visti gli articoli 2-*bis* e 13, comma 1, lettera *a),* legge n. 146/1990 e successive modifiche;

Valuta idoneo

L'accordo regionale per la regolamentazione delle modalità di esercizio dell'astensione collettiva dei farmacisti privati convenzionati della Regione Campania, sottoscritto in data 16 aprile 2004 da Federfarma Campania e regione Campania, comprendente le previsioni di cui alla deliberazione n. 3731 della giunta regionale della Campania del 19 dicembre 2003;

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai signori Presidenti delle Camere, al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, a Federfarma Campania e alla regione Campania.

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo in oggetto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2004

Il presidente: MARTONE

DELIBERAZIONE N. 3731

La giunta regionale

(Omissis);

Delibera:

(Omissis).

Di recepire l'elenco di medicinali di fascia A che le farmacie convenzionate devono erogare in caso di sciopero, concordato con Federfarma, associazione di categoria maggiormente rappresentativa e firmataria dell'accordo nazionale, nella misura di una confezione per ogni specialità e di quattro confezioni per gli antibiotici iniettabili e per confezioni monodose - Allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento.

Di incaricare il settore farmaceutico per quanto di competenza.

Di autorizzare la pubblicazione sul BURC comprensiva dell'allegato.

DGRC avente per oggetto: «decreto del Presidente della Repubblica n. 371 dell'8 luglio 1998 all'articolo 16. Accordo regionale «Elenco di medicinali di fascia A da erogare in caso di sciopero delle farmacie convenzionate».

ALLEGATO 1

ELENCO DEI MEDICINALI PER PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN ASSISTENZA INDIRETTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 146/1990 ED ARTICOLO 16 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 371/1998, ORDINATI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ATC

Saranno erogabili tutti i farmaci iniettabili ed alcuni per os delle seguenti categorie terapeutiche, applicando in tutti i casi possibili l'Art.7 della Legge 405/2001 (dispensazione dei medicinali. non coperti da brevetto sul principio attivo)-(Allegato n.4)

- **"A": APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO**

A10: FARMACI USATI NEL DIABETE:
A10AA: INSULINE
A10AB01: Insuline ad azione rapida.
A10AB04: Insulina Lispro (ad azione rapida) da DNA ricombinante
Al0AC01: Insuline ad azione intermedia
Al0AD01: Insuline ad azione intermedia con rapida comparsa dell'effetto
A10AE01: Insuline ad azione

- **"B": SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI**

B01: FARMACI ANTITROMBOTIC1

Uso orale:

B01AA03: Warfarin
B01AA07: Acenocumarolo

Uso parenterale:

B01AB: EPARINICI:
B01AB01: Eparina (solo farmaci generici)

B05AA: SUCCEDANEI DEL SANGUE E FRAZIONI PROTEICHE PLASMATICHE:
B05AA01: Albumina

B05B: SOLUZIONI PERFUSIONALI:
B05BA03: Soluzioni glucosate al 5% e al 10%
B05BA04: Idrolisati proteici
B05BB01: Elettroliti
B05BB02; Elettroliti associati a carboidrati
B05BC01: Mannitolo

- **"C" SISTEMA CARDIOVASCOLARE**

C01: TERAPIA CARDIACA

C01AA: GLUCOSIDI DIGITALI:
C01AA05: Digossina
C01AA08: Metildigossina

C01B: ANTIARITMICI INIETTABILI:
C01BC03: Propafenone Cloridrato
C01BD01:Amiodarone cloridrato

C01C: STIMOLANTI CARDIACI:
C01CA24: Adrenalina

C01D: VASODILATATORI USATI NELLE MALATITE CARDIACIIE:
C01DA02: Nitroglicerina (solo generici)
C01DA08: Isosorbide dinitrato (solo generici)
C01DA14: Isosorbide mononitrato

C02AC: AGONISTI DEI RECETTORI DELL'IMIDAZOLINA:
C02AC01: Clonidina (solo iniettabili)

C03C: DIURETICI INIETTABILI:
C03CA01: Furosemide
C03CA04: Torasemide
C03CC01: Acido Etacrinico

C03D: ANTIALDOSTERONICI INIETTABILI:
C03DA02: Canrenoato di potassio

C07A: BETA -BLOCCANTI INIETTABILI:
C07AA05: Propanololo
C07AB03: Atenololo

C08D: CALCIOANTAGONISTI INIETTABILI:
C08DA01: Verapamil
C08DB0l: Diltiazem

- **"G "- SISTEMA GENITO - URINARIO ED ORMONI SESSUALI**

Solo farmaci per via parenterale.

G02AB01: Metilergotamina
G02CA01: Ritodrina
G03DA03: Idrosiiprogesterone
G03DA04: Progesterone
G03GA01: Gonadotropina corionica
G03HA01: Ciproterone Acetato

- **"H" PREPARATI ORMONALI SISTEMICI (ESCLUSI ORMONI SESSUALI)**

Solo farmaci per via parenterale.

H01: ORMONI IPOFISARI, IPOTALAMICI ED ANALOGHI:
H02AA03: Desossicorticosterone
H02AB01: Betametasone
H02AB02: Desametasone
H02AB04: Metilprednisolone
H02AB08: Triamcinolone
H02AB09: Idrocortisone
H04AA01: Glucagone
H05BA01: Calcitonina

- **“J” ANTIMICROBICI GENERALI SISTEMICI**

  SOLO FARMACI CON NOTA CUF, SOMMINISTRABILI PER VIA PARENTERALE E CON PRINCIPI ATTIVI NON COPERTI DA BREVETTO

J01CA:PENICILLINE AD AMPIO SPETTRO:
J01CA12: Piperacillina

J01DA: CEFALOSPORINE E SOSTANZE CORRELATE:
J01DA06: Cefuroxima
J01DA07: Cefamandolo
J01DA10: Cefotaxima
J01DA17: Cefonicid
J01DA32: Cefoperazone
J01DA40: Cefmatazolo

J01GB: ALTRI AMINOGLICOSIDICI:
J0lGB01: Tobramicina
J01GB06: Amikacina

J04A: FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA TUBERCOLOSI:
J04AB04: Rifabutina (uso orale)

- **"L": FARMACI ANTINEOPLASTICI E IMMUNOMODULATORI**

  TUTTI 1 FARMACI COMPRESI NELLA FASCIA “A” DI OGNI FORMA FARMACEUTICA

L01AA: ANALOGHI DELLA MOSTARDA AZOTATA:
L01AA01: Ciclofosfamide
L01AA02: Clorambucile
L01AA03: Melfalan

L01AX: ALTRE SOSTANZE ALCHILANTI:
L01AX02: Pipobromano

L01AB: ALCHILSOLFONATI:
L01AB01: Busulfano

L01BA: ANTIMETABOLITI/ANALOGHI DELL'ACIDO FOLICO:
L01BA01: Metotrexato

L01BB: ANALOGHI DELLA PURINA:
L01BB02: Mercaptopurina
L01BB03: Tioguanina

L01BC: ANALOGHI DELLA PIRIMIDINA:
L0IBC02: Fluorouracile
L01BC03: Tegafur

L01CB: DERIVANTI DELLA PODOFILLOTOSSINA:
L01CB01: Etoposile

L01DB: ANTIBIOTIC1 CITOTOSSICI - ANTACICLINE:
L01DB06: Idarubicina

L01XB: CITOSTATICI VARI - METILIDRAZINE:
L0IXB01: Procarbazina

L01XX: ALTRI ANTINEOPLASTICI:
L01XX05 Idroxicarbamide
L01XX11: Estramustina

L02: TERAPIA ENDOCRINA

L02AB:PROGESTINICI:
L02AB01: Megestrolo
L02AB02: Medrossiprogesterone

L02B: ANTAGONISTI ORMONALI E SOSTANZE CORRELATE

L02BA: ANTIESTROGENI:
L02BA01: Tamoxifene
L02BA02: Toremifene

L02BB: ANTIANDROGENI:
L02BB01: Flutamide
L02BB03: Bicalutamide

L02BG INIBITORI ENZIMATICI:
L02BG01: Aminoglutetimide
L02BG02: Formestano
L02BG03: Anastrozolo
L02BG04: Letrozolo
L02BG06: Exemestane

L04: SOSTANZE AD AZIONE IMMUNOSOPPRESSIVA

L04AA: IMMUNOSOPPRESSORI:
L04AA01: Ciclosporina

L04AX: ALTRE SOSTANZE AD AZIONE IMMUNOSOPPRESSIVA:
L04AX01: Azatioprina

- **"M": SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO:**

Solo Farmaci per uso parenterale:
M01CB02: Aurotiosolfato
M05BA02: Acido Clodronico

- **"IN": SISTEMA NERVOSO**

Dispensabili tutte le forme farmaceutiche dei seguenti gruppi terapeutici:

N02: ANALGESICI

N02A: OPPIOIDI:
N02AA01: Morfina
N02AA02: Oppio

N02AB: DERIVATI DELLA FENILPIPERIDINA:
N02AB03: Fentanil

N02AD: DERIVATI DEL BENZAMORFANO:
N02AD01: Pentazocina

N02AE: DERIVAT1 DELL'ORIPAVINA:
N02AE02- Buprenorfina

N02AG: OPPIOIDI IN ASSOCIAZIONE CON ANTISPASTICI:
N02AG01: Morfina + Atropina

N03: ANTIEPILETTICI

N03AA: BARBITURICI E DERIVATI:
N03AA02: Fenobarbital
N03AA04: Barbexaclone

N03AB: DERIVATI DELL'IDANTOINA:
N03AB02: Dintoina

N03AD: DERIVATI DELLA SUCCINIMIDE:
N03AD01: Etosuccimide

N03AE: DERIVATI BENZODIAZEPINICI:
N03AE01 Clonazepam

N03AF: DERIVATI DELLA CARBOSSAMIDE:
N03AF01: Carbamazepina
N03AF02: Oxcarbazepina

N03AG: DERIVATI DEGLI ACIDI GRASSI:
N03AG01: Acido Valproico
N03AG02: Valpromide
N03AG04: Vigabatrin

N03AX: ALTRI ANTIEPILETTICI:
N03AX09: Lamotrigina
N03AX12: Gabapentin

N04: ANTIPARKISANIANI - PER USO I.M.:
N04AA02: Biperidene

N05: PSICOLETTICI -PER USO I.M.

N05A: ANTIPSICOTICI:
N05AA01: Clorpromazina

N05AB: FENOTIAZINE CON STRUTTURA PIPERAZINICA:
N05AB02: Flufenazina
N05AB03:.Perfenazina

N05AD: DERIVATI DEL BUTIRROFENONE:
N05AD01: Aloperidolo

N06: PSICOANALETTICI - PER USO I.M.:
N06AA04: Clomipramina

N07BC: FARMACI UTILIZZATI NELLA DIPENDENZA DA OPPIOIDI:
N07BC02: Metadone .

"R": SISTEMA RESPIRATORIO

Solo farmaci per uso parenterale.

R03: FARMACI PER DISTURBI OSTRUTTIVI DELLE VIE RESPIRATORIE

R03DA: DERIVATI XANTINICI:
R03DA11: Doxofillina

"S" ORGANI DI SENSO

Solo farmaci per uso parenterale

S01EC : INIBITORE DELL'ANIDRASI CARBONICA:
S0IEC02: Diclofenammide

ALLEGATO 2

Decreto Ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 - G.U. del 25.09.1999, n.226

Cod.	**MALATTIA O CONDIZIONE CONFERMATE. CON LE NUOVE PRESTAZIONI** (art 6 comma 1 lettera a) del D.L. 29.4.98 N. 124)	Cod	MALATTIE NUOVE D.M. 329 del 28.5.99	
001	ACROMEGALIA e GIGANTISMO	005	ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA	
003	ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE	007	ASMA	
004	ANEMIE EMOLITICHE EREDITARIE	010	CONNETTIVITE MISTA	
006	ARTRITE REUMATOIDE	011	DEMENZE	
008	CIRROSI EPATICA CIRROSI BILIARE	029	MALATTIA DI ALZHEIMER	
009	COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN	022	MORBO DI ADDISON	
012	DIABETE INSIPIDO	026	MALATTIA DELLE PARATIROIDI	
013	DIABETE MELLITO	026	MALATTIA DELLA TIROIDE	
014	DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL	035		
015	IMMUNODEFICIENZE CONGENITE E ACQUISITE	032	SINDROME DI CUSHING	
016	EPATITE CRONICA (ATTIVA)	030	MALATTIA DI SJOGREN	
017	EPILESSIA	036	MORBO DI BUERGER	
018	FRIBOSI CISTICA	037	MORBO DI PAGET	
019	GLAUCOMA	041	NEUROMIELITE OTTICA	
020	INFEZIONE DA HIV	042	PANCREATITE CRONICA	
021	INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. CLASSE III e IV	043	POLIARTERITE NODOSA	
023	INSUFFICIENZA RENALE CRONICA	054	SPONDILITE ANCHILOSANTE	
024	INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA			
025	IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE	049	SOGG. AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE (leggi anche invalidi)	
028	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO			
031	MALATTIA IPERTENSIVA (II e III stadio O.M.S.)		3	
033	MALATTIE DA DIFETTI DELLA COAGULAZIONE			
034	MIASTENIA GRAVE			
038	MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRA-PIRAMIDALI	Cod.	Malattie da revisionare D.M. 329 del 28.5.99	
039	NANISMO IPOFISARIO	002	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	
040	NEONATI PREMATURI, IMMATURI A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	031	MALATTIA IPERTENSIVA (II e III STADIO O.M.S.)	
044	PSICOSI			
045	PSORIASI (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica)			
046	SCLEROSI MULTIPLA			
047	SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA)			
048	SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE	Cod.	Patologie da revocare D.M. 329 dei 28.5.99	
050	SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO	031	MALATTIA IPERTENSIVA » (I STADIO O.M.S.)	
051	SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT			
052	SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO			
053	SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA			
055	TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)			
	PATOLOGIE CONFERMATE CON LE PRESTAZIONI DEL D.M. 1.2.91			
P002	Angioedema ereditario			
P004	Dermatomiosite			
P009	Pemfigo e pemfigoidi			
P011	Anemie congenite e emoglobinopatie			
P063	Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo			
P071	Miopatie congenite			
P017	Malattia di Hansen			
P24	Sindrome di Turner			
P042	Spasticità da cerebropatie			
P065	Retinite pigmentosa			

NOTE C.U.F.

FARMACI EROGABILI A CARICO DEL S.S.N. DALLE FARMACIE TUBBLICHE E PRIVATE PER PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN ASSISTENZA INDIRETTA

NOTA 10

Classe A, limitatamente alla seguente indicazione:
- trattamento delle anemie megaloblastiche da carenza documentata di Vit. B12 e di folati.

Principi attivi: Acido Folico; Cianocobalamina; Idroxicobalamina.

NOTA 11*

Classe A, limitatamente alle seguenti indicazioni:
1) Rescue (recupero) dopo terapia con antagonisti dell'acido diidrofolico.
2) Neoplasie del tubo digerente in associazione con 5 fluoro-uracile.

Principio attivo: Calcio folinato.

***La nota 11 resta in vigore in tale formulazione fino alla data di emanazione del provvedimento di riclassificazione che renderà efficace una nuova versione della nota, ai sensi dell'art. 2 comma 3 dei decreto di cui il presente Allegato è parte.**

NOTA 15

Il Registro USL (*) è abolito.
Classe A, limitatamente alle seguenti indicazioni, in singole somministrazioni o in brevi cicli:
- dopo paracentesi evacuativa nella cirrosi;
- grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascitica o nella sindrome nefrosica, non responsiva a un trattamento diuretico appropriato, specie se associata ad ipoalbuminemia o a segni clinici di ipovolemia.

Principio attivo: Albumina umana.

NOTA 28

Classe A, limitatamente alle seguenti indicazioni:
- patologia oncologica maligna;
- sindrome anoressia/cachessia da neoplasie maligne e da AIDS in fase avanzata.

Principi attivi** (secondo le indicazioni autorizzate vedi scheda tecnica): **Gestonorone; Medrossiprogesterone; Megestrolo.

NOTA 41

Il Registro USL(*) è abolito.
Classe A, limitatamente alla seguente indicazione:
- morbo di Paget.

Principi attivi, limitatamente alle confezioni in fiale: Calcitonina sintetica di salmone; Calcitonina sintetica umana; Elcatonina sintetica di anguilla.

NOTA 42

Il Registro USI, (*) è abolito.
Classe A, limitatamente alle seguenti indicazioni:
- morbo di Paget
Principio attivo: Acido etidronico.

- lesioni osteolitiche da metastasi ossee e da mieloma multiplo
Principio attivo: Acido clodronico.

NOTA 48

Classe A, limitatamente ai seguenti periodi di trattamento e alle seguenti indicazioni:
- durata di trattamento 4 settimane (occasionalmente 6 settimane): ulcera duodenale o gastrica positive per *Helicobacter pylori;* per la prima o per le prime 2 settimane in associazione con farmaci eradicanti l'infezione; ulcera duodenale o gastrica *Helicobacter pylori*-negative (primo episodio); malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (primo episodio);

- durata di trattamento prolungata, fino a 1 anno: sindrome di Zolliger Ellison; ulcera duodenale o gastrica *Helicobacter pylori*-negativa recidivante; malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (recidivante).
Principi attivi** (secondo le indicazioni autorizzate - vedi scheda tecnica)**: Cimetidina; Famotidina; Nizatidina;, Ranitidina; Roxatidina; Omeprazolo; Lansoprazolo; Pantoprazolo; Rabeprazolo.

Criteri applicativi: L'ulcera duodenale è associata a infezione da Helicobacter pylori (Hp) nel 90-95% dei casi e l'ulcera gastrica nel 75-85%, L'eradicazione dell'infezione riduce al 5-10% la probabilità di recidive dell'ulcera a un anno. L'eradicazione è efficace nei linfomi gastrici Hp-positivi a basso grado di malignità.
Il trattamento eradicante invece non migliora la sintomatologia della dispepsia non ulcerosa.
La malattia da reflusso gastroesofageo ha tendenza alle recidive, può associarsi ad esofagite e può esitare in metaplasia dell'epitelio a rischio di evoluzione neoplastica (esofago di Barrett). Se la malattia da reflusso gastroesofageo è severa e recidivante nei soggetti oltre i 45 anni, è fortemente raccomandata l'endoscopia.

NOTA 55

Classe A, limitatamente alle seguenti indicazioni:
- trattamento iniettivo di infezioni moderate e serie delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari o setticemie.
Principi attivi: Carbenicillina; Cefamandolo; Cefmetazolo; Cefonicid; Cefotetan; Cefoxitina; Ceftezolo; Cefuroxima; Mezlocillina; Piperacillina, Piperacillina+Tazobactam; Ticarcillina+Acido clavulanico.

- trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici particolarmente nei pazienti defecati o immunocompromessi.
Principi attivi: Carbenicillina; Cefepime; Cefodizima; Cefoperazone; Cefotaxima; Ceftazidima; Ceftizoxima; Ceftriaxone; Mezlocillina; Piperacillina;Piperacillina+Tazobactam; Ticarcillina+Ac.Clavulanico.
I medicinali a base di *Cefotetan* e *Cefoxitina,* nelle formulazioni somministrabili per via intramuscolare, saranno riclassificate in classe A con nota 55 entro il l° Giugno 2001, ai sensi dell'art.2 comma 5 del Decreto di cui il presente Allegato è parte integrante.

NOTA 55 bis
Classe A, per criticità d'uso limitatamente alla seguente indicazione:
- gravi infezioni da microrganismi difficili resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti defedati o immunocompromessi.
Principi attivi: Amikacina; Netilmicina; Tobramicina; Gentamicina.

NOTA 56
Il Registro USL (*) è abolito.
Classe A, limitatamente al trattamento prescritto in ambito ospedaliero.
Principi attivi: Aztreona; Imipenem+Cilastatina; Rifabutina;Teicoplanina.

NOTA 57
Classe A, limitatamente alla seguente indicazione:
- prevenzione e trattamento di nausea e vomito causati da chemioterapia emetizzante.
Principi attivi. Granisetron; Ondansetron, Tropisetron; Dolasetron.

NOTA 58
L'uso terapeutico dell'ossigeno gassoso è a carico del SSN-
L'ossigeno terapeutico in. forma liquida è a carico del SSN con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche limitatamente ai soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica in ossigeno-terapia a lungo termine, accertata secondo le modalità previste dal DMS 329/99 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti".
La dispensazione di ossigeno terapeutico liquido e gassoso, in qualsiasi volume e per qualunque tipo di patologia, attuata tramite le farmacie aperte al pubblico, deve avvenire senza onorario professionale relativo alla dispensazione.

NOTA 75
Classe A, limitatamente a soggetti medullolesi.
Principi attivi. Sildenafil; Alprostadil

I medicinali a base di Sildenafil saranno riclassificati in classe A con nota 75 entro il 1° Marzo 2001, ai sensi dell'art. 2 comma 8 del Decreto di cui il presente Allegato è parte integrante.

(*) Registro U.S.L.

La prescrizione dei farmaci le cui note contengono la specificazione "Registro U.S.L." deve essere sottoposta a particolari forme di controllo delle quali si individuano le modalità:
a) in particolare sulla scheda debbono essere riportati:
- la patologia per la quale il farmaco viene prescritto;
- il dosaggio e la durata del trattamento, eventuali modalità di somministrazione (piano terapeutico);
- la data di formulazione della diagnosi;

b) presso il Servizio Farmaceutico di ogni USI, viene attivato un Registro per ciascuna delle patologie prese in considerazione nelle note riportanti la specificazione "Registro U.S.L.";
c) il Registro riporta i dati indicati nel modello di scheda;
d) il medico che ha già in cura, o che fa la diagnosi e la prescrizione a carico del SSN per una delle patologie previste, è tenuto in modo vincolante ad inviare la scheda al Servizio Farmaceutico della USL di residenza del paziente;
e) copia della scheda deve essere inviata al medico di medicina generale (se la stessa viene compilata dal medico della struttura pubblica di II livello che fa la diagnosi e la prescrizione a carico del SSN ed elabora il piano terapeutico del quale deve essere indicata la durata);
f) sulla base del registro, U.S.L. verranno attivate le opportune verifiche circa la correttezza della prescrizione, secondo le procedure previste dalle norme di legge in vigore. Il Registro USI va rinnovato solo alla scadenza di detto periodo e/o per sopravvenuta necessità di modifiche del piano terapeutico stesso e comunque non oltre un anno dall'attivazione precedente;
g) i dati contenuti nei Registri saranno utilizzati dalle USL per realizzare un programma di sorveglianza epidemiologica e di ricerca.

ALLEGATO 3

LEGGE n.12/2001 E SUCC. INTEGRAZIONI

"Terapia del dolore"

"Allegato III-*bis* (articoli 41 e 43)"

Principi attivi che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate:

Buprenorfina

Codeina

Diidrocodeina

Fentanyl

Idrocodone

Idromorfone

Metadone

Morfina

Ossicodone

Ossimorfone

"DPR n. 371 dell'8.7.98 all'art. 16 ACCORDO REGIONALE - Elenco di medicinali di fascia A da erogare in caso di sciopero delle farmacie convenzionate - **INTEGRAZIONE**

Modalità che regolano l'astensione collettiva delle farmacie private convenzionate che potrà realizzarsi anche nella forma di richiesta diretta del pagamento dei farmaci inclusi nei prontuari terapeutici agli assistiti-

Preavviso e durata

1. In caso di astensione collettiva dovrà essere rispettato un termine legale minimo di preavviso non inferiore a 10 giorni.

2. L'astensione della forma diretta di pagamento non potrà superare la durata di trentacinque giorni.

Intervallo e revoca

1 .Tra un'astensione collettiva e la proclamazione della successiva dovrà essere assicurato un intervallo minimo di sette giorni

2. La revoca dell'astensione collettiva deve essere comunicata agli organi di stampa ed all'utenza almeno quarantotto ore prima della data dell'astensione collettiva. Il predetto termine può essere ridotto solo in presenza di una giustificata ragione.

Esclusione delle azioni di lotta

L'astensione collettiva non sarà proclamata nei seguenti periodi:

- dal 20 dicembre al 6 gennaio

- nella settimana che precede e quella che segue le festività pasquali

- dal 10 al 20 agosto

- nei cinque giorni che precedono e che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali

- in caso di coincidenza con le astensioni delle farmacie municipalizzate

- le astensioni collettive di qualsiasi genere dichiarate od in corso di effettuazioni sono immediatamente sospese in caso di epidemie e/o altri avvenimenti eccezionali di particolari gravità dichiarati dalle autorità locali, tali da richiedere immediatamente la ripresa del servizio

Per tutto quanto non regolamentato nel presente atto si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla L. 146/1990 come modificata dalla L. 83/2000.

04A10497

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 2004), **coordinato con la legge di conversione 19 ottobre 2004, n. 257** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 2004), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali *nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari.».***

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 1.

Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA

1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non può comunque superare la data del 31 dicembre 2004.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, reca «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2004, n. 175, serie ordinaria).

Articolo 1-*bis*.

Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 75 per cento» e le parole: «nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo complessivo di euro 259.000».

2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua è corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.

6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1° gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.

7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

8. Mediocredito centrale spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 3-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1995, n. 40), come modificato dalla presente legge:

«Articolo 3-*bis*. — 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato un contributo *fino al 75 per cento* del valore dei danni subìti da beni immobili e mobili, *nel limite massimo complessivo di euro 259.000* per ciascuna impresa.

1-*bis*. Le provvidenze previste dall'articolo 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso è corrispondentemente ridotto.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 135 miliardi per l'anno 1995.

3-*bis*. Per le finalità del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto.».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1995, n. 40):

«Articolo 2. — 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.

4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

4-*bis*. *(Abrogato)*.

5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.

8. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.

9. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del

tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.».

«Articolo 3. — 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi.

4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.

7. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.

7-*bis.* La garanzia di cui al comma 6 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.

7-*ter.* Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante «Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994», convertito in legge, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1995, n. 253):

«Articolo 4-*quinquies (Conversione dei mutui).* — 1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante «Interventi urgenti in materia di protezione civile», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1999, n. 163):

«Articolo 3-*quinquies (Misure a favore delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi).* — 1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilità finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalità attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti delle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefìci previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.

2. - 3. *(omissis).*».

— Si riporta il testo dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1997, n. 167).

«Articolo 4-*quinquies (Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione).* — 1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1.

4-*bis*. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a.

6-*bis*. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base 3.2.1.8 «Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera», ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonché il comma 5 del presente articolo.

6-*ter*. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.1.8 «Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera», ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attività agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attività produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attività agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non già disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.».

— Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2002)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2001, n. 301, serie ordinaria:

«Art. 52 *(Interventi vari)*. — (Commi da 1 a 27: *omissis*).

28. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

(Commi da 29 a 88: *omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 4-*bis*, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2000, n. 288):

«Articolo 4-*bis (Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000)*. — 1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9-*bis* e 10-*bis* dell'articolo 4.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. Alle attività produttive, che hanno subìto una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamità di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.

4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.

5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilità residue del medesimo decreto.».

Articolo 1-*ter*.

Assunzioni di personale a tempo determinato delle università

1. All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 per le università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 68, come modificato dalla presente legge, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario):

«Articolo 3 *(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici).* — (Commi da 1 a 67: *omissis*).

68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università. *Per l'anno 2004 per le università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo.*

(Commi da 69 a 172: *omissis*).».

Articolo 1-*quater*.

Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche

1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero.

Articolo 1-*quinquies*.

Differimento di termini

1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005»;

b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005» e le parole: «31 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario) come modificato dalla presente legge:

«Articolo 3 (*Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche*). 1. — In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera *a)*, i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto

dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il *30 settembre 2005*; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Se la scadenza del *30 settembre 2005* non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il *31 ottobre 2005*, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territori.

2. *Omissis.*».

Articolo 2.

Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui

1. Il comma 6 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 2 milioni d'euro per il 2004 ed in 6 milioni d'euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, *comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.*

1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «in corso alla data del 31 dicembre 2002».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2004, n. 178), recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»:

«Articolo 1-*bis (Ulteriori interventi correttivi)*. — 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.

2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 282,5 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.

4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro.

5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile è incrementato, per l'anno 2004, di 15 milioni di euro.

6. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio». La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

9. Limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

«3-*bis)* mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.»;

b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.»;

c) all'articolo 39:

1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-*bis)*, nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo»;

d) alla tariffa, come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992:

1) le parole: «lire 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11»;

2) all'articolo 1:

2.1) nel comma 1-*bis* le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 176»;

2.2) nel comma 1-*ter*, le parole: «euro 41,32» sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* se presentate da ditte individuali, euro 32;

b) se presentate da società di persone, euro 45;

c) se presentate da società di capitali, euro 50»;

3) all'articolo 6:

3.1) nei commi 1, lettere *a)* e *b)*, e 2, le parole: «per ogni mille lire o frazione di mille lire» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta «12», «9» e «11», sono aggiunte le parole: «per mille»;

3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta «100» è sostituita dalla seguente: «0,1 per mille»;

4) all'articolo 10, commi 1, lettera *a)*, e 2, le parole: «per ogni mille lire ad anno» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d'imposta «6» e «4», sono aggiunte le parole: «per mille per ogni anno»;

5) all'articolo 14, comma 1, le parole: «quando la somma non supera lire 100.000» e le parole: «oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000», nonché i corrispondenti importi di lire «1.000» e «2.000» sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: «quando la somma non supera euro 129,11» e «euro 1,29»;

6) all'articolo 29, comma 1, lettera *c)*, le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e l'importo di lire «100» è sostituito dal seguente: «0,1 per mille»;

7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera *a)*.

11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1.032,5 milioni per l'anno 2004, si provvede:

a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;

b) quanto ad euro 479 milioni per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

— Si riporta il testo degli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante «Disciplina delle agevolazioni tributarie» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario):

«Articolo 15 *(Operazioni di credito a medio e lungo termine)*. — Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le

cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative.

In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette alla imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.

Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi.».

«Articolo 17 *(Imposta sostitutiva)*. — Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.

Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonché per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238, e per le sezioni interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 15 per gli atti giudiziari e le cambiali.».

«Articolo 18 *(Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva)*. — L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica si tiene conto dell'ammontare del fido.

L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) 8) e 9) dell'articolo 16.

Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio.».

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233):

«Articolo 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

«Articolo *11-ter (Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) (abrogata);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

— Si riporta il testo dell'articolo 10, come modificato dalla presente legge, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario):

«Articolo 10 *(Àmbito di applicazione della rivalutazione)*. — 1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio *in corso alla data del 31 dicembre 2002*.».

Articolo 3.

Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994

1. I termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, *sono differiti al 31 dicembre 2004.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, recante «Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni» (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 2004, n. 21):

«Articolo 1 *(Documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati)*. — 1. Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 2, della legge, qualora non abbiano già provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attività, non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purché attinenti all'attività di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attività d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonché quelle derivanti da lavori svolti in economia, con attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda e dimostrate mediante autocertificazione. La banca trasmette la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.».

«Articolo 2 *(Modalità e termini di presentazione delle domande di revisione delle revoche e di riammissione alle agevolazioni)*. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, nei confronti delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni.

2. Alla domanda è allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora diversa da quella già in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione dell'impresa beneficiaria di cui all'articolo 1.

3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a MCC S.p.a o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazione di cui al comma 2, corredata di una relazione sullo stato del finanziamento agevolato.».

Articolo 3-*bis.*

Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa.

1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente d'alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare, previo parere dei Ministri vigilanti, le ordinanze commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n. 1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'ente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1975, n. 87):

«Articolo 20 *(Direttore generale)*. — Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sarà stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi determinati in relazione all'importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale *B,* al dirigente generale *C* e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sarà desunta dal concorso dei seguenti elementi:

a) dimensione dell'organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonché dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;

b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi d'istituto;

c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.

I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.

Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, è emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa.».

Articolo 3-*ter.*

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 12 è abrogato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2004, n. 178, serie ordinaria) come modificato dalla presente legge:

«Articolo 1 *(Interventi correttivi di finanza pubblica)*. — 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonché dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, già disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, è ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilità speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.

4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono soppresse le parole: "che abbiano rilevanza nazionale";

b) al comma 1 sono soppresse le parole: "a rilevanza nazionale";

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-*bis.* I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3."

5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Articolo 198-*bis (Comunicazione del referto)*. — 1. Nell'àmbito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo

di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.".

6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.

7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.

8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.

9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente (3).

11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonché il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10. Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto (4).

12. *(Abrogato)*.

13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da intendere», sono inserite le seguenti: «come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero».».

Articolo 3-*quater*.

Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari

1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1º gennaio 2004».

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 123 è abrogato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2001, n. 274) come modificato dalla presente legge:

«Articolo 8 *(Regime tributario del fondo ai fini IVA)*. - 1. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della società secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto. Ai fini dell'articolo 38-*bis* del medesimo decreto, gli immobili costituenti patrimonio del fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi, senza presentazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.

*1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1º gennaio 2004.*

2. In alternativa alla richiesta di rimborso la società di gestione può computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Può altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di L. 250.000.

3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta, all'effettuazione delle compensazioni e alle cessioni dei crediti.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299, serie ordinaria) come modificato dal presente decreto:

«Articolo 3 *(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)*. — (Commi da 1 a 122: *omissis*).

123. (*Abrogato*).

(Commi da 124 a 172: *omissis*).».

Articolo 3-*quinquies*.

Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale

1. Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è prorogato al 31 dicembre 2007.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 2000, n. 271, supplemento ordinario:

«Articolo 57 (*Aggiornamento professionale*). — 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:

a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi;

b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.

3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore.

4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, è equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.».

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A10722

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Potassio Canrenoato Sandoz»

Estratto decreto A.I.C. n. 382 del 30 luglio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale POTASSIO CANRENOATO SANDOZ nella forma e confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni n. 1 - c.a.p. 21040, (Italia), codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 035556012 (in base 10), 11X2PD (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 5,00.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992):

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Omicron Pharma S.r.l., via Follereau, 25 - Bergamo;

Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., via Licino, 11 - Erba (Como), (controlli microbiologici).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: potassio canrenoato 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 155 mg; lattosio 106 mg; idrossipropilcellulosa 70,5 mg; cellulosa microcristallina 62 mg; talco 14 mg; magnesio stearato 10 mg; silice precipitata 5 mg; polietilenglicole 4000 1,5 mg; titanio biossido 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: iperaldosteronismo primario, stati edematosi da iperaldosteronismo secondario (scompenso cardiaco congestizio, cirrosi epatica in fase ascitica, sindrome nefrosica) ed ipertensione arteriosa essenziale laddove altre terapie non sono risultate sufficientemente efficaci o tollerate.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 033921, relativo al farmaco «Diurek» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10266

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Grinflux»

Estratto decreto M.C.R. n. 383 del 30 luglio 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GRINFLUX, rilasciata alla società Selvi laboratorio bioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Fiano Romano (Roma), via Procoio n. 28 - c.a.p. 00065 (Italia), codice fiscale n. 04744551005, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «20 mg capsule rigide» 12 capsule (codice A.I.C. n. 034555021) viene autorizzata la confezione «20 mg capsule rigide» 28 capsule (codice A.I.C. n. 034555033).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 034555033 (in base 10), 10YK4T (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,00;

forma farmaceutica: capsula rigida;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: IBIR.N. Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi, 9/15 (produzione completa).

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: amido di mais 205,64 mg; dimeticone 2 mg; gelatina in quantità non minore di 48,7 mg; gelatina in quantità non maggiore di 57,3 mg; titanio biossido 1,3 mg.

Indicazioni terapeutiche: fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 034555021 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A10267

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 124 del 30 giugno 2004 del Ministero della salute, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Nobilis BB per gatti".».

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 17 luglio 2004, sia nel sommario, sia alla pag. 30, seconda colonna, nonché all'interno dell'estratto ovunque compaiono le parole: «Nobilis BB per gatti», leggasi: «Nobivac BB».

04A10538

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 27 e n. 28 adottate in data 30 aprile 2004 dall'Onaosi

Con ministeriale n. 9PP/81296/OSI-L-9 del 12 ottobre 2004 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 27 e n. 28 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Onaosi in data 30 aprile 2004, con le quali, per garantire uniformità di posizione in favore dei contribuenti e per assecondare le numerose istanze presentate da parte dei congiunti di sanitari deceduti, si è inteso integrare l'art. 5, comma 3, del regolamento di riscossione dei contributi, al fine di consentire l'ammissione alle prestazioni degli orfani di sanitari deceduti nell'arco immediatamente precedente e successivo all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

04A10496

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34790 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Gruppo Formula, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino), unità di Asti, Cascine Vica-Rivoli, Corsico (Milano), Firenze, Padova, Roma, Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 34791 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Metalgo, con sede in Gravellona Toce (Verbania), unità di Gravellona Toce, per il periodo dal 12 aprile 2004 al 10 aprile 2005.

Con decreto n. 34792 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. IAR Siltal, con sede in Occimiano (Alessandria), unità di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 34793 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Sidergarda mollificio bresciano, con sede in San Felice del Benaco (Brescia), unità di Raffa di Puegnago (Brescia), San Felice del Benaco, per il periodo dal 12 luglio 2004 all'11 luglio 2006.

Con decreto n. 34794 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Krizia industria, con sede in San Giuliano Milanese (Milano), unità di San Giuliano Milanese, per il periodo dal 7 gennaio 2004 al 6 gennaio 2005.

Con decreto n. 34795 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Calzaturificio Ramirez, con sede in Napoli, unità di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 7 aprile 2004 al 6 aprile 2005.

Con decreto n. 34796 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Alfa Wasserman, con sede in Alanno Scalo (Pescara), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 21 giugno 2004 al 20 giugno 2005.

Con decreto n. 34797 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Thera, con sede in Brescia, unità di Padova, per il periodo dal 25 febbraio 2004 al 24 febbraio 2005.

Con decreto n. 34798 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Molitex, con sede in Campochiaro (Campobasso), unità di Campochiaro, per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 34799 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Virginia, con sede in Riccione (Rimini), unità di Coriano (Rimini), per il periodo dal 5 luglio 2004 al 4 luglio 2005.

Con decreto n. 34800 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. BTR Italian cachemire, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 34801 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. O.M.Z. in liquidazione, con sede in Collio (Brescia), unità di Collio, per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34802 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Zamark, con sede in Somma Lombardo (Varese), unità di Somma Lombardo, per il periodo dal 31 maggio 2004 al 30 maggio 2005.

Con decreto n. 34803 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Manifattura di Trento, con sede in Trento, unità di Trento frazione Gardolo (Trento), per il periodo dal 14 giugno 2004 al 13 giugno 2005.

Con decreto n. 34804 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Calzaturificio Martine Clay, con sede in Castello di Cisterna (Napoli), unità di Castello di Cisterna, per il periodo dal 18 giugno 2004 al 17 giugno 2005.

Con decreto n. 34805 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Impresa Pouchain, con sede in Roma, unità di Bari, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Napoli, Reggio Emilia, Roma, Venezia, Vicenza - Thiene (Vicenza), per il periodo dal 17 giugno 2004 al 16 giugno 2005.

Con decreto n. 34806 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Avant international, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 34807 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Giuseppe Bellora tessuti, con sede in Milano, unità di Cossato (Biella), per il periodo dal 19 aprile 2004 al 18 aprile 2005.

Con decreto n. 34808 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.a.s. Audia, con sede in Feroleto Antico (Catanzaro) unità di Feroleto Antico, per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34809 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Tintoria di Trivero, con sede in Trivero (Biella), unità di Trivero, per il periodo dal 31 maggio 2004 al 30 maggio 2005.

Con decreto n. 34810 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Yogolat, con sede in Vernate (Milano), unità di Sermoneta (Latina), Terzo (Alessandria) Vernate - Frazione Pasturago (Milano), per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 34811 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. C.A.M. Calzaturificio Cappelletti, con sede in Montevarchi (Arezzo), unità di Montevarchi, per il periodo dal 12 aprile 2004 all'11 aprile 2005.

Con decreto n. 34812 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Sp.a. SAI.GE.SE., con sede in Rende (Cosenza), unità di Rende, per il periodo dal 5 aprile 2004 al 5 marzo 2005.

Con decreto n. 34813 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Dalle Carbonare, con sede in Scurelle (Trento), unità di Verona, per il periodo dal 29 gennaio 2004 al 28 gennaio 2005.

Con decreto n. 34814 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. APM Attività produttive meridionali, con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34815 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Sud Europa Tissue, con sede in Capannori (Lucca), unità di Cassino (Frosinone) per il periodo dal 1º ottobre 2002 al 30 novembre 2002.

Con decreto n. 34816 del 29 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. S.E.I. Servizi elicotteristici italiani, con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno), unità di Monteprandone per il periodo dal 29 luglio 1996 all'11 febbraio 1997.

Con decreto n. 34846 del 4 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. IPM Sistemi, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 34847 del 4 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. CPI Progetti, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 19 aprile 2004 al 18 aprile 2005.

04A10192

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Monti Iblei», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97, nel quadro della procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentato dal consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei», con sede legale presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa - Piazza Libertà.

La modifica è volta:

all'adeguamento del disciplinare al regolamento (CEE) 2081/92 con l'eliminazione dei riferimenti alla precedente normativa nazionale, non compatibile con il predetto regolamento;

e all'allargamento della zona di produzione al territorio amministrativo del comune di Militello in Val di Catania, che erroneamente non era stato inserito nella stesura dell'attuale disciplinare di produzione.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto, questa amministrazione ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Monti Iblei» nella stesura che risulta a seguito delle modifiche richieste.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «MONTI IBLEI», NELLA STESURA COMPRENSIVA DELLE MODIFICHE DA RICHIEDERE ALL'U.E.

Articolo 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Monte Lauro», «Val d'Anapo», «Val Tellaro», «Frigintini», «Gulfi», «Valle dell'Irminio», «Calatino», «Trigona-Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

2. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varietà di olivo Tonda Iblea, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

3. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», è riservata all'olio di oliva ottenuto dalle varietà di olivo Moresca, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

4. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varietà di olivo Moresca, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

5. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea, presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

6. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varietà di olivo Moresca, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

7. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varietà di olivo Tonda Iblea, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

8. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varietà di olivo Nocellara Etnea, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

Articolo 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione deve olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

Siracusa:

Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Pachino, Palazzolo Acreide, Noto, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

Ragusa:

Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Modica, Monterosso Almo, Ispica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Catania:

Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, Mazzarrone, S. Michele di Ganzaria, Militello in Val di Catania.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta, accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», comprende, tutto o in parte, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Sortino, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Siracusa, Floridia, Solarino, Noto.

Tale territorio, così delimitato: dà una linea che, partendo a nord del punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla e Carlentini, segue in direzione est il confine dei comuni di Carlentini e Melilli fino all'intersezione con la S.P. 76 «Diddino-Monte Climiti-Dariazza» dentro il territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la riva destra del fiume Anapo fino alla stradella interpoderale che collega le case Palazzelli, la masseria Freddura con la SS n. 124; attraversa tale strada al km 112 e, sempre in direzione sud, si collega con la strada interpoderale che unisce la SS 124 con la SP 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro» al km 9, collegando la masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la masseria Papeo, Masseria S. Francesco, Benali di sotto, Masseria Perrota e fondo Busacca. Quindi segue dal km 9 al km 11 la SP 14, dove prosegue sempre in direzione sud sulla SP 12 «Floridia-Grotta Perciata-Cassibile» fino alla strada interpoderale che dalle case Nava porta fino al confine con il territorio di Noto; da qui segue ancora in direzione sud, lungo il confine tra i comuni di Noto e Siracusa fino ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in direzione ovest-nord lungo il confine tra i comuni di Noto e Avola fino alla SP n. 4 «Avola Manchisi» fino alla intersezione con la SS n. 287 dove coincide con la delimitazione della menzione geografica «Val Tellaro» di cui ne segue il limite in direzione nord abbracciando l'intero territorio del comune di Palazzolo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Palazzolo, Giarratana, Buscemi, Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord al punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Rosolini, Noto, Ispica, Modica, Pachino. Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud, sulla SP n. 49 che da Ispica conduce a Pachino, ed esattamente sul ponte di Passo Corrado segue, in direzione est, lungo la stessa SP fino all'incrocio con la SP n. 100 «Burgio-Luparello», da dove prosegue fino alla trazzera «Burgio-Prevuta» e da qui, verso est, lungo la strada consortile «Coste - S. Ippolito» fino ad arrivare alla SP n. 85 «Marzamemi-Chiaramida» che percorre fino alla strada comunale esterna «Pianetti-Serbatoio»; da qui costeggia il perimetro urbano di Pachino sul lato nord-ovest fino alla strada comunale esterna «via Vecchia-Guastalla» fino ad incontrare la SP n. 85 «Marzamemi-Chiaramida» e da qui procede verso est fino all'incrocio con la SP n. 19 «Pachino-Noto» che segue in direzione nord fino ad incontrare la linea ferroviaria «Noto-Pachino» che costeggia lungo il lato ovest fino a reincontrare la SP n. 19 «Pachino-Noto»; segue tale strada in direzione nord fino alla piazzetta «S. Corrado» nel centro urbano di Noto. Da qui, in direzione nord, percorre la SS n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide fino all'incrocio della stessa strada con il confine tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide, da dove prosegue in direzione ovest lungo il confine tra il comune di Palazzolo Acreide e il comune di Noto fino ad incontrare il fiume Tellaro. Da qui procede in direzione sud lungo il fiume Tellaro fino ad incontrare la SP n. 22 «Prainito-Renna» e percorre la stessa strada fino ad incontrare la SP n. 17 «Favarotta-Ritellini» fino a «Cozza Rose» da dove segue lungo il confine tra le province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare al ponte «Favarotta», da dove continua sulla strada comunale «Commaldo-Superiore» fino al confine tra il comune di Rosolini ed il comune di Ispica, percorre la strada per «Cava d'Ispica» fino alla «Bettola del Capitano», bivio con la SS n. 115, da dove prosegue sulla stessa statale fino all'incrocio di «Beneventano» e poi al bivio per «Zappulla» e poi sulla SP n. 45 «Bugilfezza-Pozzallo» fino alla strada comunale «Graffetta» fino all'incrocio tra i comuni di Pozzallo e Modica segue lungo lo stesso confine in direzione est e lungo il confine tra il comune di Pozzallo ed il comune di Ispica fino ad incrociare la SP n. 46 «Pozzallo-Ispica» che percorre fino all'incrocio con la strada ferrata in contrada «Garzalla» e da qui, lungo la strada comunale esterna denominata «Nardella», si prosegue fino alla «Bufali-Marza» che si percorre fino ad incontrare il ponte sul «fosso Bufali» e da qui, lungo il «fosso Bufali», si prosegue fino ad incontrare la SP n. 49 «Ispica-Pachino» che si segue in direzione est fino a giungere al confine con la provincia di Siracusa al «Passo Corrado», punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Modica, Rosolini.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud sulla SS 115, precisamente dalla «Bettola del Capitano» segue, in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona «Val Tellaro» fino al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in c.da Cozzo Scozzaria. Qui percorre i confini sud dei territori comunali di Giarratana e Monterosso Almo fino ad incrociare i confini dei territori comunali di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da dove continua lungo il confine comunale di Chiaramonte con Ragusa fino ad intersecare la SP n. 62 che segue fino al bivio Maltempo dove prosegue lungo la SP n. 10 fino alla SS n. 115 fino al centro abitato di Ragusa, da dove prosegue sulla SS n. 115 vecchio tracciato, raggiunge ed oltrepassa il centro abitato di Modica per ricongiungersi alla «Bettola del Capitano», punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

6. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.

7. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Scicli, Comiso, Vittoria, Acate, Modica, Santa Croce Camerina. Tale territorio, così delimitato: da una linea, che, partendo a sud dal bivio di c.da Zappulla, raggiunge in direzione sud la SP Modica Sampieri e prosegue fino al bivio della strada Scicli Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e giunge alla casa cantoniera della strada provinciale Scicli Sampieri. Prosegue quindi, lungo la stessa consortile fino a raggiungere la provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia fino al rione Jungi di Scicli dove imbocca la SP Scicli Donnalucata fino alla strada consortile «l'Andolina-Piano Corvaia-Cudiano», che percorre fino alla SP Scicli S. Croce Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca in direzione nord, la SP per Comiso fino al km 8 dove continua sulla SP per Vittoria che percorre fino all'incrocio con la nuova strada comunale che, attraversando la «Cooperativa Agri Sud», conduce allo stradale Vittoria-Scoglitti; superato l'incrocio prosegue fino allo stradale dell'Alcerito e continua fino allo stradale del Macchione per immettersi sulla strada comunale che conduce alla SS n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue direzione nord-est fino al limite di provincia con Caltanissetta e in direzione est segue tutto il confine con la provincia di Catania fino a raggiungere il confine con la zona «Gulfi» che percorre fino ad incontrare il confine ovest della zona «Frigintini»; segue in direzione sud tutto questo confine fino a ricongiungersi al bivio per Zappulla sulla provinciale Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

8. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino» comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S.M. di Ganzaria, Mazzarrone, e l'intero territorio amministrativo del comune di Militello in Val di Catania.

Tale territorio, è così delimitato: da una linea che a sud segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Ragusa e Siracusa fino alla SS 194; a ovest segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Caltanissetta e prosegue con il confine del territorio di S. M. di Ganzaria con il comune di S. Cono a nord segue Fiume Tempio-Pietrarossa-Margherita-Ferro sino alla SS 417 Catania-Gela; a est segue la SS 194 fino al bivio Vizzini scalo, strada provinciale del bivio Vizzini scalo lungo tutto il confine comunale fino alla SS 417, e da qui fino al fiume Ferro.

9. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Francofonte, Lentini, Carlentini, Melilli.

Tale territorio, è così delimitato: da una linea che partendo a sud lungo il confine tra i comuni di Melilli e Sortino in corrispondenza della SP n. 30 «Sotto Melilli-Sortino», percorre la stessa provinciale in direzione nord-est, costeggia il lato ovest e nord del centro urbano di Melilli e dalla periferia nord dello stesso comune segue lungo la strada comunale che conduce sulla SP n. 95 «Priolo Lentini» in pros-

simità del km 151. Prosegue, quindi, sulla stessa provinciale in direzione nord fino al confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; segue lo stesso confine fino alla trazzera che dalla strada «Costa Arita», procedendo verso nord e costeggiando le case «Rasolo» e le case «Pandolfi» arriva al nuovo confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; continua lungo lo stesso confine in direzione nord fino ad incontrare il fiume Mulinello. Da qui verso ovest lungo il fiume Mulinello e incontra la SP n. 95 «Priolo-Lentini» in prossimità del km 140; segue quindi, la stessa provinciale fino alla periferia sud del centro urbano di Carlentini che oltrepassa e prosegue lungo la provinciale che collega i comuni di Carlentini e Lentini; prosegue verso ovest lungo il confine territoriale dei due comuni predetti fino a incontrare il fiume Zena. La linea continua lungo la riva ovest del fiume Zena e procede verso nord fino ad incontrare la SP in prossimità del ponte Reina e la SP che da Lentini va a Scordia e da qui segue lungo il confine tra il comune di Francofonte e il comune di Militello in Val di Catania, quindi tra il comune di Francofonte e il comune di Vizzini, tra Francofonte e Buccheri, tra Ferla e Carlentini e prosegue poi lungo il confine tra il comune di Sortino, Carlentini e Melilli fino ad incontrare la SP n. 30 «Sotto Melilli-Sortino» nel punto ove la delimitazione ha avuto inizio.

Articolo 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura delle piante di olivo destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti situati a una altitudine compresa tra 80 e 700 metri slm e ricadenti nell'areale di produzione delle valli, dette localmente «cave», che si alternano agli altipiani del massiccio dei Monti Iblei, i cui terreni sono di origine calcarea risalente al Miocene tranne che nella zona del «Calatino» dove i terreni hanno origine silicea con venature di vulcaniti.

2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante di olivo devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalità definite nei programmi di lotta guidata.

4. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», è ottenuto da olive sane, raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura delle drupe fino al 15 gennaio di ogni anno.

5. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

6. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.

Articolo 5.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnate dalle relative menzioni geografiche, devono essere effettuate entro i confini dell'intero territorio delimitato di cui all'art. 3, comma 1.

2. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi fisico-meccanici atti a produrre oli che presentano il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto del confezionamento l'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 7

numero perossidi < o = 12 meq 02/kg

K232 < o = 2,20

K270 < o = 0.18

polifenoli totali > o = 150 p.p.m

2. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 6,5.

numero perossidi: < o = 12.meq02/kg

K232 < o = 2,20

K270 < o = 0,18

polifenoli totali > o = 120 p.p.m.

3. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 7

numero perossidi: < o = 10 meq02/kg

K232: < o = 2,20

K270: < o = 0,18

polifenoli totali: > o = 150 p.p.m.

4. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore : verde;

odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante.

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 7

numero perossidi: < o = 10 meq02/kg

K232: < o = 2,20

K270: < o = 0,18

polifenoli totali: > o = 150 p.p.m.

5. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 7

numero perossidi: < o = 10 meq02/kg

K232: < o = 2,20

K270: < o = 0,18

polifenoli totali: > o = 150 p.p.m.

6. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 6.5

numero perossidi: < o = 10 meq02/kg

K232: < o = 2,20

K270: < o = 0,18

polifenoli totali: > = 120 p.p.m.

7. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 6.5

numero perossidi: < o = 12 meq02/kg

K232: < o = 2,20

K270: < o = 0,18

polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

8. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 6.5

numero perossidi: < o = 10 meq02/kg

K232: < o = 2,20

K270: < o = 0,18

polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

9. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

Articolo 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché, non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione, è consentito solo se il prodotto, è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione, e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3.

5. Ogni menzione geografica, prevista all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei».

6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni, che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

8. È obbligatorio indicare in etichetta il numero di lotto dell'olio e l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

04A10475

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neoflorene»

Estratto decreto n. 414 del 7 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEOFLORENE, nella forma e confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nobel farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - c.a.p. 00156, codice fiscale n. 04177861004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose 5 ml;

A.I.C. n. 035797012 (in base 10), 124G0N (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress societa consortile a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (tutte).

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: spore bacillus subtilis 2 mid;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stati di dismicrobismo intestinale e delle sue manifestazioni cliniche specie nei lattanti (ad es.: diarrea).

Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 035614, relativo al farmaco «Enteroflorin» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10271

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acetilcisteina FG»

Estratto decreto n. 416 del 7 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACETILCISTEINA FG, nella forma e confezione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzazione» 5 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6 - c.a.p. 85033 (Italia), codice fiscale n. 01444240764.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e da nebulizzare» 5 fiale;

A.I.C. n. 035595014 (in base 10), 11Y8S6 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile e per nebulizzazione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Products Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: acetilcisteina 300 mg;

eccipienti: sodio idrossido 73 mg; disodio edetato 3 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie. Trattamento antitodico. Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. Uropatie da iso e ciclofosfamide.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 034360, relativo al farmaco «Mucofial» ed identificato dal codice A.I.C. n. 034360 e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10270

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulosio Jet Generici»

Estratto decreto n. 419 del 7 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LATTULOSIO JET GENERICI, nella forma e confezione: «6,67/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Jet Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mario Lalli n. 8 - c.a.p. 56127, codice fiscale n. 01650760505.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «6,67 g/10 ml sciroppo «20 contenitori monodose 10 ml;

A.I.C. n. 035971011 (in base 10), 129RY3 (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: IBN Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: lattulosio 6,67 g;

eccipienti: sodio benzoato 0,012 g; acqua depurata quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035970, relativo al farmaco «Lattulosio Savio» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10269

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tantum Orosan»

Estratto decreto A.I.C. n. 427 del 7 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TANTUM OROSAN, nelle forme e confezioni: «22,5 mg/15 ml + 7,5 mg/15 ml colluttorio» 1 flacone 240 ml, «22,5 mg/15 ml + 7,5 mg/15 ml collutorio» 1 flacone 120 ml.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181 (Italia), codice fiscale n. 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «22,5 mg/15 ml + 7,5 mg/15 ml collutorio» 1 flacone 240 ml;

A.I.C. n. 035355015 (in base 10), 11QYD7 (in base 32);

classe: «C».

forma farmaceutica: collutorio.

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

A.C.R.A.F. S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: 100 ml di collutorio contengono:

principio attivo: cetilpiridinio cloruro 0,05 g; benzidamina cloridrato 0,15 g;

eccipienti: glicerolo 5 g; etanolo 96% 8,1 g; saccarina 0,05 g; olio di ricino idrogenato 40 poliossietilenato 1,2 g; sodio bicarbonato

0,0183 g; aroma menta 0,03 g; colorante giallo chinolina (E 104) 0,002 g; colorante blu patent V (E 131) 0,00033 g; acqua depurata Q.B.A. quanto basta a 100 ml.

Confezione: «22,5 mg/15 ml + 7,5 mg/15 ml collutorio» 1 flacone 120 ml:

A.I.C. n. 035355027 (in base 10), 11QYDM (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: collutorio;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

A.C.R.A.F. S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: 100 ml di collutorio contengono:

principio attivo: cetilpiridinio cloruro 0,05 g; benzidamina cloridrato 0,15 g;

eccipienti: glicerolo 5 g; etanolo 96% 8,1 g; saccarina 0,05 g; olio di ricino idrogenato 40 g, poliossietilenato 1,2 g; sodio bicarbonato 0,0183 g; aroma menta 0,03 g; colorante giallo chinolina (E 104) 0,002 g; colorante blu patent V (E 131) 0,00033 g; acqua depurata Q.B.A. quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antisettico, antinfiammatorio ed analgesico nelle irritazioni della bocca, delle gengive e della gola; nelle gengiviti, stomatiti e faringiti.

Indicato anche prima e dopo estrazioni dentarie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emagel»

Estratto decreto n. 394 del 27 settembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma Deutschland GmbH, con sede in Frankfurt Am Main, Germania.

Medicinale: EMAGEL;

Confezione: A.I.C. n. 020310025 - «35 G/L soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml,

è ora trasferita alla società: Theraselect GmbH, con sede in Pettenkoferstr. 22, Munchen, Germania.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10268

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Modificazioni al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)»

Si rende noto che con decreto segretariale n. 28 in data 30 agosto 2004, sono state corrette le tavv. n. 18 e n. 19 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)», ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

L'aggiornamento, che costituisce variante al P.A.I.L., entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Treviso e al Comune di Oderzo per l'affissione all'albo pretorio e depositata, per la consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (direzione generale difesa del suolo), la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia e la Provincia di Treviso.

Si rende noto che con decreto segretariale n. 24 in data 30 agosto 2004, sono state corrette le tavv. n. 19, n. 20 e n. 21 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)», ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

L'aggiornamento, che costituisce variante al P.A.I.L., entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Treviso e al Comune di Motta di Livenza per l'affissione all'albo pretorio e depositata, per la consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (direzione generale difesa del suolo), la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia e la Provincia di Treviso.

04A10285-04A10286

REGIONE PIEMONTE

Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), in riferimento all'elenco di alberi monumentali giudicati di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale del Piemonte, ai sensi della legge regionale n. 50/1995.

La giunta regionale in data 4 ottobre 2004 con provvedimento n. 72 - 13581

Delibera

di approvare la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) in riferimento all'elenco di alberi monumentali giudicati di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale del Piemonte, ai sensi della legge regionale n. 50/95 situati nei comuni di Montalenghe (Torino), Chiusa Pesio (Cuneo), Demonte (Cuneo), Pollone (Biella), Tassarolo (Alessandria), Santena (Torino), Dogliani, (Cuneo), Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), Casorzo (Asti), Roccavione (Cuneo), Ameno (Novara), Cavallermag-

giore (Cuneo), Casalbeltrame (Novara), Crodo (Verbano-Cusio-Ossola), Arquata Scrivia (Alessandria), Tortona (Alessandria), Campiglione Fenile (Torino);

Di dare atto che i soggetti arborei interessati risultano, nello specifico, come dall'elenco appresso riportato:

Comune	Alberatura	Localizzazione
Montalenghe (Torino)	Cedro	al margine dell'antica spianata antistante l'ingresso della Villa della Ass. San Giuseppe Cafasso
Chiusa Pesio (Cuneo)	Pino Strobo	nel giardino della Certosa, a m 100 dalla fontana centrale
Demonte (Cuneo)	Olmo	in località Bergemolo
Pollone (Biella)	Sequoie	in prossimità del laghetto entrostante al parco della Burcina
Tassarolo (Alessandria)	Quercia	in via della Rovere Verde
Santena (Torino)	Quercia	nel prato retrostante il Castello di Sansalvà
Dogliani (Cuneo)	Ippocastano	in piazza del Belvedere
Verbania (Verbano-Cusio-Ossola)	Tasso di Cavandone	nel parco della ex Villa della famiglia Sella
Casorzo (Asti)	Ippocastano	a lato della chiesa del comune
Roccavione (Cuneo)	Sequoia	nella tenuta di via F.lli Giordanengo n. 82
Cavallermaggiore (Cuneo)	Cipresso Calvo	in via del Santuario n. 19
Casalbeltrame (Novara)	Ginkgo Biloba	in via Gautieri n. 1
Crodo (Verbano-Cusio-Ossola)	Castagno	a monte della frazione Maglioggio
Arquata Scrivia (Alessandria)	Leccio di Rigoroso	in Strada del Giovi, in località Belvedere della frazione Rigoroso
Tortona (Alessandria)	Platano	in strada Diletta, nella frazione Ova
Campiglione Fenile (Torino)	Liriodendro	in piazza San Germano n. 9
Campiglione Fenile (Torino)	Calocedro	in piazza San Germano n. 9
Ameno (Novara)	Tiglio	sul piazzale della Chiesa del convento sul Monte Mesma

Di approvare altresì il fascicolo esplicativo, predisposto ai sensi di quanto richiesto dalla normativa vigente, ai fini dell'esatta individuazione degli esemplari sopracitati, nonché delle specifiche motivazioni addotte dalla commissione tecnica a sostegno delle ragioni di apposizione del vincolo di tutela, fascicolo che viene pertanto allegato per divenire parte integrante del presente provvedimento.

04A10498

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della salute dell'8 luglio 2004, recante: «Determinazione dei titoli valutabili ai fini del conferimento dell'incarico di medico specialista ambulatoriale, operante negli ambulatori a gestione diretta, per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2002, n. 206». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 2004).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pagina 36, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Determinazione dei titoli valutabili ai fini del conferimento dell'incarico di medico specialista ambulatoriale, operante negli ambulatori a gestione diretta, per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2002, n. 206.», leggasi: «Determinazione dei titoli valutabili ai fini del conferimento dell'incarico di medico specialista ambulatoriale *e di medico generico ambulatoriale* operante negli ambulatori a gestione diretta, per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'art, 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2002, n. 206.».

04A10466

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401255/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.